

CLI.

TORNATA DEL 28 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Messaggi del Presidente della Camera elettiva, con cui trasmette due progetti di legge d'iniziativa di quella Camera — Presentazione di tre progetti di legge — Giuramento del Senatore Piraino — Discussione sul progetto di legge relativo al governo delle Opere pie — Approvazione degli articoli 1 al 7 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Alfieri, forniti dal Ministro dell'interno — Istanza del Ministro dell'interno per la preventiva discussione del n. 3 dell'art. 15, a cui aderisce il Senatore De Monte (relatore) — Osservazioni del Ministro dell'interno sull'emendamento al detto n. 3 dell'art. 15, combattute dal Senatore De Monte — Considerazioni dei Senatori Arrivabene e Lauzi in appoggio del progetto ministeriale — Risposta del Ministro dell'interno al Senatore De Monte — Parole del Senatore Amari, cui risponde il Senatore De Monte — Replica del Senatore Amari — Spiegazione richiesta dal Senatore Pinelli e data dal Ministro dell'interno — Reiezione dell'emendamento dell'ufficio centrale ed approvazione del n. 3 dell'art. 15 del progetto ministeriale — Dichiarazione del Senatore De Monte — Adozione degli articoli 8 all'11 — Proposta del Senatore Giulini per la soppressione dell'art. 12 combattuta dai Senatori De Monte, Arnulfo e Ministro dell'interno — Approvazione dell'art. 12 — Aggiunta all'art. 11 del Senatore Lauzi oppugnata dal Ministro dell'interno — Ritiro dell'aggiunta Lauzi — Approvazione degli articoli 13 e 14 — Aggiunta all'art. 3 del Senatore Coppi, combattuta dal Senatore De Monte e dal Ministro dell'interno, appoggiata dal Senatore Giulini — Ritiro dell'aggiunta Coppi, ripigliata dal Senatore Giulini — Reiezione dell'aggiunta suddetta — Approvazione dei n. 1, 2 e 3 dell'art. 15 — Istanze dei Senatori Arnulfo e Alfieri sul n. 4 dell'art. 15 — Risposta del Ministro dell'interno — Adozione dei n. 4 e 5 e degli articoli 15 al 23. — Osservazione del Senatore Alfieri sull'art. 24, cui risponde il Ministro dell'interno — Adozione dell'art. 24 — Dubbio del Senatore Des Ambrois sull'art. 25, chiarito dal Ministro dell'interno — Approvazione dell'art. 25 — Presentazione di un progetto di legge — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed i Ministri dell'istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio, degli affari esteri, e più tardi interviene pure il Ministro dei lavori pubblici.

Il Senatore *Segretario Arnulfo*, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Legge in seguito le lettere dei Senatori Mossotti e D'Adda i quali, l'uno per motivi di famiglia e l'altro di salute, chiedono un congedo che loro viene dal Senato accordato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3114. Gli impiegati delle ipoteche di Terra di Lavoro, in N. di 28, si rivolgono al Senato onde ottenere di essere sottratti dalla dipendenza dei conservatori, e di essere classificati fra gli impiegati del Governo.

N. 3115. F. M. Piret, delegato della casa di Rougemont de Lowemberg di Parigi, a nome della stessa casa, fa istanza perchè sia sospesa l'approvazione della convenzione per il servizio postale marittimo fra Ancona e l'Egitto, e venga presa in considerazione l'offerta più vantaggiosa che esso presenta a nome della detta casa.

N. 3116. L'avvocato Enrico Prandi di Torino, ricorre al Senato onde ottenere per sua intercessione, che in vista di servizi antecedentemente resi al Governo, sia provveduto in qualche modo alla sua sorte.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

1. Il Consiglio provinciale di Calabria Ultra Seconda di alcune copie dei suoi *Atti*;

2. L'avv. Enrico Prandi di una sua *Iscrizione sul fu conte di Cavour*.

Reco a conoscenza del Senato due messaggi del Presidente della Camera dei Deputati, coi quali trasmette

due progetti di legge d'iniziativa di quella Camera concernente l'uno l'enfiteusi perpetua redimibile dei bonifondi ecclesiastici e demaniali in Sicilia; e l'altro, l'estensione della forma delle sentenze nelle province meridionali.

Questi due progetti di legge saranno stampati e distribuiti.

PRESENTAZIONE
DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato per parte del mio collega il Ministro delle finanze due progetti di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento, concernenti l'uno l'autorizzazione di spese per acquisto di materiale d'escavazione dei porti, e l'altro l'estensione della sovrainposta del decimo di guerra nelle province napoletane.

Fu pure approvato dalla Camera dei Deputati, ed oggi il mio stesso collega vi sottopone, il progetto per una tassa sulle diverse concessioni del Governo, progetto che già fu approvato dal Senato, ma che subì nell'altro ramo del Parlamento alcune modificazioni.

Presidente. Do atto al signor Ministro d'agricoltura, industria e commercio della presentazione degli enunciati progetti, che saranno stampati e distribuiti ai signori Senatori.

Essendo presente nelle Sale del Senato il signor Senatore Piraino, prego i signori Senatori Avossa ed Amari (professore) a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(I Senatori Avossa ed Amari introducono il Senatore Piraino che presta giuramento nella consueta formola).

Presidente. Do atto al signor Senatore Piraino della prestazione del giuramento, e lo proclama Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO AL GOVERNO DELLE OPERE PIE.

(V. atti del Senato N. 166).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sul governo delle Opere pie.

Credo che il Senato, trattandosi di un progetto di legge piuttosto lungo, e che ogni Senatore del resto ha già letto, vorrà dispensare il Presidente dal darne lettura. Onde se non si fa opposizione apro la discussione generale sul progetto medesimo.

Non domandandosi la parola la tengo per chiusa e passo alla lettura dell'articolo primo.

Art. 1.

« Sono Opere pie soggette alle disposizioni della presente legge gli istituti di carità e di beneficenza, e qual-

siasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate tanto in stato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte o mestiere ».

(Approvato).

Art. 2.

« Sono pure soggetti alle disposizioni della presente legge gli istituti di carità e beneficenza, quand'anche abbiano, oltre a ciò, uno scopo ecclesiastico o siano retti nella parte economica da persone o corporazioni ecclesiastiche, ai regolari, che secolari, o siano fondati ad esclusivo favore di persone che professano un culto tollerato.

« Negli istituti di natura mista, le persone o corporazioni ecclesiastiche ai regolari che secolari, le quali hanno il governo di tali istituzioni, dovranno tenerne un'amministrazione distinta ed operarne la separazione dei redditi ed anche del patrimonio nel modo che sarà riconosciuto più utile ed opportuno ».

(Approvato).

Art. 3.

« Non entrano nel novero delle Opere pie comprese nei precedenti articoli i comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute per mezzo di temporanee obbligazioni di privati, nè le fondazioni di amministrazione meramente privata, amministrato da privati, o per titolo di famiglia e destinate a pro di una o più famiglie certe e determinate, nominativamente indicate dal fondatore ».

(Approvato).

Art. 4.

« L'Amministrazione delle Opere pie è affidata ai corpi morali, consigli, direzioni collegiali o singolari istituiti dalle rispettive tavole di fondazione, o dagli speciali regolamenti in vigore, o da antiche loro consuetudini.

« Quando venga a mancare l'amministrazione di un'Opera pia o non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali, sarà provveduto con Decreto reale, sentita la deputazione provinciale ».

(Approvato).

Art. 5.

« Le norme da osservarsi per le nomine e rinnovazioni dei membri delle amministrazioni, per la regolarità delle adunanze e per la validità delle loro deliberazioni sono determinate dai rispettivi statuti o regolamenti ».

(Approvato).

Art. 6.

« Non potranno assumere l'ufficio di amministratori di un'Opera pia e ne decadranno quando lo avessero assunto coloro i quali non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione e coloro che abbiano lite vertente coll'opera medesima.

« Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della stessa amministrazione. »

(Approvato).

Art. 7.

« Gli amministratori non possono prender parte alle deliberazioni riguardanti ad interessi loro proprii o dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, ovvero ad interessi di altri stabilimenti soggetti alla loro amministrazione e vigilanza.

« Non potranno pure prendere parte, direttamente o indirettamente, a contratti di locazione, di esazione e di appalti che si riferiscano alle Opere pie da essi amministrate o sorvegliate. »

(Approvato).

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente del Consiglio. Sull'art. 7 o sull'8?

Senatore **Alfieri**. Per una semplice osservazione a proposito degli articoli già stati votati, e per la più chiara loro intelligenza.

Presidente. Il Senatore Alfieri ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Io bramerei conoscere se le amministrazioni di cui è cenno nell'articolo 3 siano assoggettate al disposto dell'alinea dell'art. 6.

Nell'art. 3, si parla di fondazioni di amministrazione meramente privata, amministrate da privati, o per titolo di famiglia e destinate a pro d'una o più famiglie. Nell'alinea dell'articolo 6 si escludono dall'amministrazione gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.

A me pare che nel caso cui allude l'articolo 3 non potrebbe giustamente, e forse nè anche convenientemente aver luogo l'esclusione dall'amministrazione di cui è parola nel mentovato alinea dell'art. 6 ed è su ciò che io prego l'onorevole signor Presidente del Consiglio d'una spiegazione, della quale poi potrebbesi anche tener conto nel regolamento che si farà per l'applicazione di questa legge.

Presidente del Consiglio. A me pare che dall'insieme dell'art. 3 a cui allude l'onorevole Senatore Alfieri si veggia chiaramente che la disposizione dell'alinea dell'articolo 6 non si riferisce a quelle Opere pie che hanno un'amministrazione meramente privata e sono perciò amministrate da privati; queste non possono essere soggette alle disposizioni generali di questa legge.

Presidente. Non facendosi altra osservazione continuo la lettura degli articoli.

*Del regime economico
e della contabilità delle Opere pie.*

Art. 8.

« Le amministrazioni delle Opere pie dovranno avere un esatto inventario di tutti gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscono il loro archi-

vio, e di tutti i beni mobili ed immobili ad esse spettanti.

« Quest'inventario, tenuto sempre in corrente per le variazioni, sarà riscontrato in contraddittorio quando avvengano cambiamenti di amministrazione. »

A questo articolo l'ufficio centrale contrappone la seguente redazione :

« Le amministrazioni delle Opere pie dovranno avere un indice di tutti gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscono il loro archivio, ed una nota di tutti i beni mobili ed immobili ad esse spettanti. »

L'alinea poi del progetto dovrebbe secondo la proposta dell'ufficio centrale venir soppressa.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Se mi permette il Senato prendo occasione dall'emendamento proposto sovra questo articolo per parlare in genere dei vari emendamenti che l'ufficio centrale ha creduto opportuno di proporre al progetto di legge.

Essi, ad eccezione di quello relativo al numero 3 dell'art. 15, propriamente non riguardano la sostanza della legge, anzi si aggirano intorno ad oggetti che possono essere facilmente contemplati nel regolamento.

Così per esempio all'art. 8 l'emendamento sarebbe unicamente la spiegazione più chiara dell'articolo 8 stesso, il quale parla di un esatto inventario di tutti gli atti; l'ufficio centrale proporrebbe invece un indice dei medesimi.

Con questa parola si vuol dire non già che debba farsi un esatto inventario, come sarebbe di presentare quello di una successione; ma sibbene una semplice nota degli oggetti che compongono il patrimonio delle Opere pie; tale è lo spirito veramente del progetto che fu presentato dal Governo ed approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Ora siccome lo scopo di accertare il patrimonio delle Opere pie si raggiunge con una semplice indicazione delle sostanze che compongono l'asse delle medesime, così è evidente che non si vuole, come dissi, fuorchè una semplice nota, ossia una semplice menzione di questi beni stabili e mobili.

Per parte mia non avrei difficoltà alcuna di assumere l'impegno che nel regolamento si spiegherebbe la cosa in questo modo, epperò non mi pare che vi sia necessità di dare una spiegazione più precisa nel testo della legge.

Di eguale natura sono le altre modificazioni proposte dall'ufficio centrale, ad eccezione, dicevo, di quella del numero 3 dell'art. 15, la quale mirerebbe ad impedire l'applicazione a tutte le province del Regno delle disposizioni della legge del 5 giugno 1850.

Questa veramente è una modificazione importante; perciò, quando il Senato persistesse nel pensiero dell'ufficio centrale, proporrei che si discutesse prima di tutto la modificazione proposta dall'ufficio, cioè se si debba o no estendere a tutte le province del Regno la legge del 5 giugno 1850.

Se il Senato intende che si debba fare questa modi-

ficazione, allora anche il Ministero faciliterebbe in quelle altre che si possono fare tanto con regolamento, quanto per legge.

Se invece, siccome spero, il Senato vorrà attenersi al progetto del Ministero, allora io pregherei l'ufficio di volersi contentare per le altre modificazioni di alcuni schiarimenti che darò, come pure dell'impegno che non ho difficoltà di assumere, di contemplarle nel regolamento che dovrà farsi per l'esecuzione della legge.

Se l'ufficio crede che si possa adottare questo sistema, proporrei dunque che la discussione si aprisse prima di tutto sull'emendamento proposto al numero 3 dell'art. 15.

Del resto mi rimetto al Senato.

Senatore **De Monte, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De monte, Relatore.** I miei colleghi ed io siamo d'accordo con ciò che ha favorito di dire l'onorevole signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno, e in conseguenza parrebbe che, ove al Senato non sembrasse diversamente, si dovesse cominciare dal discutere l'emendamento all'art. 15, perchè se questo emendamento fosse ammesso, allora forse potremmo prendere un altro giro per gli altri.

Ma ove esso fosse respinto allora gli altri possono prendere quella fisionomia, cui accennava il signor Ministro dell'interno.

Presidente. Allora possiamo sospendere la votazione dell'art. 8 sino al 13, e cominciare la discussione dall'art. 14, a cui è proposta un'aggiunta.

L'articolo è concepito così:

Art. 14.

« Ogni Opera pia è posta sotto la tutela della rispettiva deputazione provinciale. »

L'ufficio propone, in fine di esso, l'aggiunta delle parole: « nei limiti degli articoli seguenti. »

Ministro dell'Interno. Quest'aggiunta non sarebbe che una spiegazione maggiore, poichè è evidente che, tranne quelle portate dall'articolo successivo, non si vuol dare un'ingerenza maggiore alle Deputazioni provinciali.

Ciò mi pare che risulti manifestamente dalle discussioni ebbero luogo nel seno della Camera elettiva dove si riconobbe che non fosse necessaria questa dichiarazione.

L'ingerenza della Deputazione provinciale è circoscritta alle attribuzioni portate dal successivo art. 15; epperò bisognerebbe portare la discussione al n. 3 dell'articolo medesimo.

Presidente. Do lettura dell'art. 15.

« Sono approvati dalla deputazione provinciale :

« 1. I regolamenti d'amministrazione ;

« 2. I conti consuntivi, salvo il disposto dell'articolo 20.

« Quando una parte delle spese ordinarie del pio

istituto è a carico della provincia, debbono essere approvati anche i bilanci.

« 3. I contratti d'acquisto o d'alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve, per ciò che riguarda beni stabili, le disposizioni della legge 5 giugno 1850, relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali che sarà pubblicata nei nuovi territori. »

L'ufficio centrale cambia la redazione di questo numero 3 e dice :

« 3. I contratti d'acquisto o di alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare dei corpi morali vigenti nelle varie province. »

Ministro dell'Interno. Sono molto dolente di non potermi trovar d'accordo su questo punto coll'ufficio e di dover insistere sul progetto presentato dal Ministero. Qual è il punto di divergenza ?

Secondo il progetto del Ministero si applicherebbe a tutte le province del Regno una uniformità, per quanto concerne i contratti di acquisto o di alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni.

Invece l'ufficio non vorrebbe che s'introducesse questa uniformità, ma lascerebbe le cose nello stato in cui sono.

So che per le antiche province del Regno, per la Lombardia, per l'Emilia, l'Umbria e credo anche per la Toscana (dove vige presso a poco la stessa legge), non si possono acquistare degli stabili senza decreto reale; laddove per le province meridionali si potrebbero liberamente fare dalle Opere pie tutti gli acquisti sia per atto tra vivi che per atto di ultima volontà.

Crede anzitutto indispensabile che, trattandosi di amministrazioni di Opere le quali appartengono tutte allo stesso Regno, vi debba essere uniformità nel modo di acquistare tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultima volontà.

La questione dunque deve restringersi al punto di vedere se si debbano lasciare tutte indistintamente libere le Opere pie nell'acquisto di beni stabili, oppure assoggettarle a quelle disposizioni che sono prescritte dalla legge del giugno 1850.

Il Senato agevolmente comprende quanto sarebbe pericoloso il lasciare piena facoltà a tutte le Opere pie, a tutti gli istituti anche di beneficenza di acquistare beni stabili senza che ci fosse intervento della Regia autorità. Ragioni di ordine pubblico, ragioni economiche persuadono il contrario: ragioni economiche, poichè è opportuno che s'impedisca l'eccessivo agglomeramento di beni stabili presso le mani-morte; ragioni di ordine politico, e ragioni di ordine morale, in quanto che talvolta è necessario che si riconosca se le disposizioni fatte nello interesse delle Opere pie siano state assolutamente libere, oppure non siano state carpite con arti dalle quali certo un uomo onesto deve rifuggire.

Dunque posta la questione in quest'alternativa, o che si debbano lasciar libere tutte le Opere pie di acquistare

beni stabili senza nessuna legge la quale lo assoggetti a qualche disposizione o modificazione, oppure sottoporle ad una disposizione particolare, egli è evidente che debba scegliersi piuttosto la legge del 5 giugno del 1850 fatta pelle antiche province estese quindi alle altre che successivamente si sono annesse.

Non debbo però tacere che quella legge forse è soverchiamente ristrettiva, perchè porta al potere centrale una massa di affari per avventura eccessivi; e credo perciò che qualche modificazione dovrà esser fatta.

Aggiungerò che il mio collega il Guardasigilli sta appunto attualmente occupandosi di questa materia, ed intende di presentare al Parlamento un disegno di legge con cui si possa meglio regolarla, discentrando un gran numero di tali affari.

Ma intanto, mentre non si può ancora discutere questo progetto di legge, io credo che sarebbe un grandissimo inconveniente che non si cogliesse quest'occasione nella quale si sottopongono ad una stessa e medesima norma tutte le Opere pie, e si introduce pure una uniformità in questa materia, il non applicare la legge del 1850 anche alle province le quali non sono ancora rette dalla medesima.

Quindi sono dolente, ripeto, di non potere aderire alla modificazione proposta dall'ufficio centrale, e debbo insistere per l'approvazione del progetto del Ministero.

Senatore **De Monte, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Monte, Relatore.** È desiderabile al certo l'uniformità della legislazione in tutte le province dello Stato, e debbo dire al Senato che nel seno dell'ufficio centrale fu fatta una discussione piuttosto minuziosa intorno a questo soggetto, imperocchè vi furono alcuni i quali opinarono che dovesse starsi per una legge uniforme, e che dovendosi fare ora una legge la quale deve aver vigore in tutte le province italiane, questa legge dovesse esser uguale per tutte.

Se non che vi fu scissura intorno al sapere se valesse meglio attenersi a ciò che si pratica nelle province meridionali, cioè la libera facoltà che hanno i luoghi pii laicali e stabilimenti di pubblica beneficenza di acquistare sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà, a differenza dei Corpi ecclesiastici ai quali ciò è vietato; se si dovesse, dicevo, adottar questo sistema, ovvero applicare alle province meridionali la legge del 1850 che fu qui sancita per le antiche province.

Certa cosa è che messa la questione su questo piede allora nè l'una nè l'altra parte dell'ufficio centrale rifuggiva dal gran principio dell'uniformità.

Se non che era ed è a discutersi se piuttosto bisogna ora stabilire la legge del 1850 come una norma assoluta per tutte le province, ovvero attendere che una tale legge venga proclamata in modo definitivo. Ed in vero il signor Ministro ha espresso che il Ministero si sta occupando di una legge la quale moderi l'effetto di quella del 1850 relativamente agli stabilimenti di beneficenza; e però lungi da abolire le norme che sono

vigenti, per imbarcarci in un provvisorio che potesse poscia per avventura divenire definitivo con un'altra legge, dovessero piuttosto rimaner le cose nello stato in cui sono per questa parte.

Quindi provvisorio per provvisorio, le antiche province si avrebbero frattanto la esecuzione della legge del 1850, le province meridionali avrebbero quella più lata facoltà di cui godono di poter cioè liberamente acquistare sia per atti tra vivi, che per atti di ultima volontà.

Riposta adunque la questione in questi termini sorse allora una terza opinione alla quale una parte dell'ufficio centrale accedè, e quindi si formò la maggioranza. Vale quanto dire: Vi sono alcuni i quali desidererebbero applicata anche alle altre province la legge del 1850, vi sono altri che credono sia pur filosofica la legge che regola le province meridionali e che quindi vorrebbero estesa anche alle province settentrionali quella legge, e finalmente, come io diceva, sorse una terza opinione: *hoc interim*, lasciamo stare le cose come sono, per aspettare quella legge definitiva, e non fare che da un provvisorio si vada in un altro provvisorio per quindi venirne ad una definitiva.

Questa opinione ottenne il suffragio della maggioranza, ed ecco come in questa conformità trovò il Senato quell'emendamento nelle proposte del vostro ufficio centrale. Il Senato, dunque, nella sua saviezza dovrà vedere....

Senatore **Arrivabene (interrompendo).** Domando la parola.

Senatore **De Monte, Relatore.** Tutti è vero aspirano alla uniformità, ma a questa uniformità, secondo quello che anche ha detto il signor Ministro, provvederà con nuova legge il signor Guardasigilli; dunque provvisorio per provvisorio, restiamoci come ci troviamo, e non togliamo questo grande privilegio alle province meridionali di potere i pii stabilimenti acquistare liberamente per atti tra vivi e per atto di ultima volontà.

Dirò poi che per quello che riguarda il mio modo particolare di pensare è che effettivamente non si fa nessun oltraggio nè alle vedute generali di una provvida legislazione, nè ai diritti dei privati con questa facoltà che hanno presso noi i luoghi pii di liberamente acquistare. Non oltraggio alle vedute generali di una libera legislazione, imperocchè è il Governo il quale devo indubitatamente tutelare i pii stabilimenti, e fare in modo anzi che questi prosperino. Ora, per quanto si sia molto larghi nel fare questa concessione e questi lasciati ai luoghi pii, si può asserire non vi sarebbe un gran male, poichè le tasse alle quali ognuno deve soddisfare, forse aggravano anche un poco di più i pii stabilimenti.

Quindi, ripeto, non sarebbe un gran male che la loro finanza ne rimanesse avvantaggiata.

Non si oltraggia il diritto dei privati, imperocchè se qualche privato fosse pregiudicato da qualche disposizione che si facesse a favore di un pio stabilimento,

sono i Tribunali quelli che debbono deciderne e non mi pare arbitrato che potrebbe essere deferito al potere governativo, ed il potere amministrativo non dovrebbe decidere una questione che sarebbe di diritto, assolutamente di diritto.

Ecco perchè a me pare, che il sistema delle province meridionali, non incontrando nè l'ostacolo delle vedute generali nè l'ostacolo delle ragioni private dovrebbe prevalere.

Sarà della saggezza del Senato votare nell'un modo o nell'altro o adottare l'emendamento come dalla maggioranza dell'ufficio centrale è stato proposto.

Presidente. Ha la parola il Senatore Arrivabene.

Senatore **Arrivabene.** Io divido l'opinione dell'onorevole signor Presidente del Consiglio. Trovo questa legge ispirata da sentimenti liberali.

Una legge siccome questa è stata ragione di gravi scandali nel Belgio. Il Ministero non solamente si contentava di un decreto reale per autorizzare i pii stabilimenti ad acquistare beni stabili, ma ha voluto una legge perchè ogni stabilimento di carità non potesse fare un acquisto, avere un reddito senza esservi autorizzato per legge.

Io trovo che era veramente un'esigenza troppo grande quella del Governo e da questo lato il partito, che in quel paese si chiama cattolico, era molto più liberale del Governo, poichè si contentava di un Decreto reale; ma questo Decreto reale non è stato trovato sufficiente per garantire l'interesse del paese del troppo accumulamento dei beni stabili, o s'insistè per avere una legge per ogni acquisto sia di beni stabili, sia di beni mobili.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Quantunque su certi punti non possa disconvenire dalle sagge osservazioni esposte dal Relatore dell'ufficio centrale, pure dichiaro che dietro le cose addotte testè dall'onorevole Presidente del Consiglio, io voterò il progetto di legge come è stato proposto, e rifiuterò l'emendamento.

E ciò faccio dietro l'assicurazione che si sta per rivedere la legge del 1850, e che così riveduta e modificata sarà presto applicata a tutto il Regno.

Sicuramente nessuno penserà che la libertà d'acquistare per i corpi morali debba essere assoluta, e non soggetta ad un'approvazione superiore.

Ciò che in alcune province non fa buon senso, si è la troppa difficoltà di quest'approvazione che richiede per ottenere una cosa di poca entità, un Decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Io spero che oltre a ciò di che già si occupa il Guardasigilli, a quest'intento si provvederà ancora meglio quando nella discussione relativa ad un regolamento definitivo delle norme per l'amministrazione provinciale si verrà al decentramento degli affari.

Intanto colgo quest'occasione per pregare il Ministero affinchè non voglia nelle future disposizioni porre so-

pra una stessa linea la posizione degli stabilimenti di pubblica beneficenza con quella dei corpi ecclesiastici; la differenza è troppo grande.

Forse si può temere dei pericoli dall'eccessivo ingrandimento dei beni della Chiesa. Non so quale pericolo possa occorrere all'ingrandimento degli stabilimenti di pubblica beneficenza.

Pur troppo a fianco dello sviluppo della pubblica ricchezza si manifesta crescente anche il pauperismo, e non vi è parte dell'Italia per ben dotata che sia di benefiche istituzioni che possa credersi abbastanza ricca per provvedere a tutti i bisogni della sofferente umanità.

Anche dal lato del possesso dei beni stabili e del miglioramento dell'agricoltura credo che vi sia una grande differenza fra le due categorie di Corpi morali.

Sicuramente in quella specie di beni che ha un individuo usufruttuario come un vescovo od un parroco, dei Corpi religiosi, questi non hanno interesse a sacrificare qualche cosa del reddito per migliorare gli stabili che posseggono; ma ciò non accade del pari nelle amministrazioni dei luoghi pii, i quali hanno degli amministratori perfettamente disinteressati e nei quali entra facilmente il punto di vista di migliorare anche l'agricoltura, per aumentare i redditi delle case pie.

Io ho passato molti anni, il maggior numero d'anni della mia vita, in amministrazioni di pubblici stabilimenti, e posso assicurare il Senato che in questo frattempo non fu mai trascurato il miglioramento degli stabili, e che i miglioramenti in alcuni di quegli stabilimenti con fabbriche, con derivazioni di acque, con nuovi edifizii e con migliorie di ogni qualità, furono tali, che difficilmente un privato potrebbe fare altrettanto.

Conchiudo quindi dichiarando che voterò contro l'emendamento, sempre sotto queste condizioni che il Ministero si occupi di modificare la legge 1850 e voglia nei successivi provvedimenti distinguere i beni dei Corpi morali ecclesiastici da quelli che sono puramente stabilimenti di beneficenza.

Presidente del Consiglio. Convegno perfettamente nelle cose dette dall'onorevole Senatore Lauzi, che non si possano mettere allo stesso livello gli stabilimenti di pubblica beneficenza e gli stabilimenti ecclesiastici, che se se vi è una ragione di essere più severi per gli stabilimenti ecclesiastici, queste stesse ragioni non militano per gli stabilimenti di pubblica beneficenza; ma io credo poterlo assicurare, che di questa diversità si terrà conto nel progetto di legge che si sta elaborando.

Non mi dilungo maggiormente sopra questo argomento, perchè sarebbe occupare il Senato di un oggetto, che non si appartiene alla materia attualmente in discussione.

Vengo al merito dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

L'onorevole Relatore dell'ufficio riconosceva la convenienza di rendere uniforme anche in questa parte la legislazione, diceva però, che questo si potrà ottenere

quando vi sia una legge la quale sia stabile o definitiva; ma dal momento, che il Ministero stesso riconosce che la legge del 5 giugno 1850 abbisogna di modificazioni, egli soggiungeva, per passare dal provvisorio al provvisorio, tanto vale lasciare che le provincie rimangano nello stato in cui sono.

Io credo opportuno, per rispondere a questa osservazione dell'onorevole Relatore, di bene spiegare quali sono le modificazioni alle quali io intendeva alludere.

Le modificazioni, che si vogliono introdurre nella legge 5 giugno 1850 non sono di principii.

Il principio che, a nostro credere, deve regolare questa materia è, che anche per gli acquisti che si faranno per atti tra vivi o di ultima volontà dagli stabilimenti di pubblica beneficenza e molto più dagli stabilimenti ecclesiastici, occorra per regola generale l'approvazione superiore.

La sola modificazione che potrà introdursi sta nel determinare la natura dei contratti, e degli atti di ultima volontà che avranno necessariamente bisogno di questa superiore approvazione.

Attualmente, secondo la legge del 1850, anche per l'acquisto di un valore di cento franchi, è necessario di avere un Decreto reale.

Ora io domando: trattandosi del Regno d'Italia, e di tutte le provincie che lo compongono, se è possibile, che tutti gli acquisti delle Opere pie, o degli stabilimenti ecclesiastici o dei corpi morali di qualunque natura, di un'entità così tenue, possano essere portati a cognizione dell'Amministrazione centrale per essere esaminati, e vedere se sia il caso di concedere l'autorizzazione col mezzo di Decreto regio.

È necessario, che in questa parte sia modificata la legge, che una gran parte di questi contratti, i quali in forza della legge del 1850 hanno bisogno dell'approvazione superiore, siano regolati in altro modo appunto per rendere più facile l'amministrazione ed anche l'approvazione loro.

Egli è su questo punto, che dovrà portarsi la modificazione. Ora quand'anche venga in questa parte modificata la legge, quale sarà l'inconveniente, se per qualche tempo le provincie napoletane, come tutte le altre, saranno soggette alla legge del 1850?

Certo non ve ne ha, perchè quand'anche si faccia passaggio alla legge del 1850, e poi a quella che il Parlamento vorrà approvare, le cose rimarranno tuttavia nello stesso stato.

L'inconveniente potrà essere questo, che nell'intervallo, prima che giunga questa modificazione, alcuni contratti ed atti di ultima volontà, che non avrebbero avuto bisogno dell'autorizzazione superiore per regio Decreto, saranno sottoposti a quest'approvazione; ma inconveniente alcuno non verrà dal cambiamento di questa parte della legislazione.

Se dunque non vi può essere inconveniente anche quando si faccia questo passaggio immediato alla legge del 1850 e che la legge in appresso possa essere modi-

ficata, io non veggio perchè intanto non si debba ottenere lo scopo principale, il vantaggio dell'uniformità della legislazione, e come si possa ritardare questo beneficio dell'uniformità in questa parte, mentre si vogliono sottoporre alle stesse e medesime norme le Opere pie in forza della legge stessa.

Dirò ancora due parole sulla osservazione dell'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, il quale mentre riconosce che possa forse essere necessaria una qualche approvazione per i contratti od atti di estrema volontà a vantaggio delle Opere pie, sembra che abbia ancora una predilezione per la libertà in loro favore.

Egli diceva, che non c'è questa perdita per le finanze rispetto ai beni stabili che passano alle Opere pie, imperocchè in forza delle leggi d'imposta a cui sono questi beni soggetti, essi sottostanno pressochè ai pesi medesimi cui vanno soggetti tutti gli altri stabili che sono in libero commercio.

Egli aggiungeva d'altra parte che non vi era pericolo che vi fossero captazioni d'ultima volontà, perchè se in questa parte vi fosse pregiudizio dei terzi, i Tribunali potevano facilmente rendere giustizia, e che era libera ed aperta la via a ciascuno a far valere i propri diritti davanti all'autorità giudiziaria. Io osserverò prima di tutto all'onorevole Relatore dell'ufficio, che il motivo pel quale si cerca di porre un freno al libero passaggio dei beni immobili a favore delle Opere pie, non è solo un motivo finanziario, non è solo per non privare le finanze del beneficio che esse risentono dalla libera contrattazione di beni stabili, ma anche per una ragione economica, cioè dell'inconveniente grandissimo che un soverchio agglomeramento di questi beni presso le mani-morte non può a meno di portare nella società.

Ora questo danno certo non si evita se non quando l'autorità superiore interviene per impedire che questo agglomeramento si possa mandare ad effetto.

So bene che con leggi d'imposta sovra questi fondi si può fino ad un certo punto mettere in salvo l'interesse delle finanze, ma l'interesse economico, quello interesse per cui un danno viene a soffrire lo Stato da un eccessivo agglomeramento presso le mani-morte, certo non si toglie, qualunque sia l'imposta che venga a colpire i fondi stessi.

Quanto poi all'altra osservazione che sia sempre aperta la via ai Tribunali, è facile l'osservare che vi sono certi raggiri, vi sono certe frodi, certe disposizioni le quali sfuggono al giudizio dei Tribunali ordinari; è un apprezzamento morale, è uno di quei giudizi, che non sempre l'autorità giudiziaria può dare; anzi, bene spesso l'autorità giudiziaria si vede inceppata in questa questione, e quantunque convinta che vi sia stata una frode, quantunque convinta che vi sia stata un'ingiustizia, tuttavia è costretta a mantenerla. Era dunque necessario che vi fosse un altro modo col quale si potesse impedire questo inconveniente.

Ed osservo all'onorevole Relatore dell'ufficio che non è nel pieno e libero arbitrio dell'autorità ammi-

nistrativa di ovviare a questi abusi, di impedire che questi raggiri e queste frodi siano mandate ad effetto; ma la legge stessa del 1850 sottopone a certe cautele, a certe condizioni, la ricognizione di questi fatti; ed è soltanto dietro una discussione non giudiziaria se si vuole, non formale, ma una discussione la quale possa lasciare libero l'adito a ciascuno di far valere le sue ragioni, è soltanto dopo questa discussione, che l'autorità amministrativa può formarsi un sicuro giudizio e pronunciare realmente se sia il caso in cui si debba o non dar interamente esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Con ciò dunque si schiva anche quell'altro pericolo a cui alludeva ora il Senatore preopinante. Ma lasciando ora in disparte questa discussione, la quale non sembra troppo opportuna, e richiamando le cose alla loro semplicità, parmi che il Senato debba determinare se intende che anche in questa parte debba o non esservi uniformità di legislazione; quando creda che vi debba essere, vedere se sia il caso di lasciare piena e libera come è nelle province meridionali, la facoltà di acquistare a tutti gli stabilimenti di beneficenza, oppure se questa facoltà non debba essere sottoposta ad alcune cautele e soggetta all'approvazione superiore.

Io non dubito che il Senato vorrà credere indispensabile l'uniformità, e posto questo principio non esisterà neppure a riconoscere essere indispensabile che qualche norma, qualche freno sia posto a questi liberi acquisti, e per conseguenza vorrà dare la sua approvazione al progetto di legge come fu presentato.

Senatore **Amari**. Io credo che se v'ha attualmente una diversità tra la legge che regola le province meridionali e la legge del giugno 1850, quanto all'autorizzazione dei lasciti e degli acquisti di stabili da parte delle opere di beneficenza, questa non esista nell'antica legislazione del regno di Napoli, e per antica intendo quella che reggeva al principio del regno di Ferdinando II. Fu appunto, se mal non mi ricordo, un decreto di Ferdinando II il quale nella tenerezza e nella facilità che aveva per le mani-morte e principalmente per le mani-morte ecclesiastiche, lasciò libero a loro il diritto di acquistare beni in qualunque modo, ed estese questa facoltà alle opere di beneficenza.

Senatore **De Monte, Relatore**. No! no!

Senatore **Amari**. Perciò mi pare che l'estendere anche alle province meridionali la legge di giugno 1850 non sarebbe altro che rimettere le cose nell'antico stato....

Senatore **De Monte, Relatore**. Domando la parola.

Senatore **Amari**. . . . in cui si trovavano prima di queste disposizioni eccezionali di Ferdinando II.

Per queste ragioni io sono per l'approvazione del progetto del Ministero.

Presidente. La parola è al Senatore De Monte.

Senatore **De Monte, Relatore**. Bisogna chiarire alcuni concetti che l'onorevole Senatore preopinante ha espresso. Egli diceva che per le leggi che imperavano

al cominciare del regno di Ferdinando II, si fece buon viso ai corpi ecclesiastici e per conseguenza anche agli stabilimenti di beneficenza.

Mi perdoni il mio riverito amico, egli è in errore. Prima che nel reame di Napoli fossero sorte nel passato secolo le leggi sull'autorizzazione, potevano liberamente acquistare sia i corpi ecclesiastici sia gli stabilimenti di beneficenza. Acquistavano gli uni e gli altri liberamente come ogni altra persona. E siccome presso i corpi ecclesiastici si erano agglomerate immensità di beni e si era incorso in quel difetto cui accennava l'onorevole signor Ministro, fu allora che vi fu ovviato colle più che sapienti leggi sulla vietata ammortizzazione, leggi per le quali proibivansi ai corpi ecclesiastici novelli acquisti di qualsiasi natura; fino al punto che nelle eniteusi che si devolvevano erano obbligati i corpi ecclesiastici a rinocerle per lo stesso canone. Non così per gli stabilimenti di beneficenza; il che fu dichiarato con ripetute leggi all'oggetto, leggi che dileguarono i dubbi che nel passato secolo per avventura cominciavano a sorgere.

Dunque io prego il mio amico a convenire in questa verità che presso di noi i soli corpi ecclesiastici furono quelli cui fu vietato l'esercizio di questo diritto vale a dire il libero acquisto. Se non che fu col malaugurato concordato del 1818 che ci fe' fare un salto retrogrado di due secoli, con quel malaugurato concordato con cui fu dato di bel nuovo diritto ai corpi ecclesiastici di liberamente acquistare.

Ecco com'è l'istoria della legislazione per questa branca presso di noi. Dunque bisogna ritenere che gli stabilimenti di beneficenza non hanno mai cessato dal diritto di liberamente acquistare, e io pregherei d'osservare che tranne ragioni di marcata pubblica utilità non si suole facilmente derogare all'autorità delle disposizioni sia per atto tra vivi, sia per ultima volontà e soprattutto a quelle d'ultima volontà, quando colui che n'è l'autore non è più al caso di far valere l'effluvia delle sue disposizioni.

Da tutti i popoli inciviliti queste disposizioni si son ritenute come leggi, e lo ripeterò anche una volta, tranne il caso che si opponessero alla pubblica utilità veramente comprovata, tranne questo caso, come il bene privato deve cedere alla pubblica utilità, in questo solo solissimo caso, le volontà dei trapassati potevano rimanere in sofferenza; dunque facciamo omaggio al principio che la volontà dei trapassati debba essere rispettata.

Ma si diceva, vi è nelle sfere governative una certa tal quale discussione, la quale non si fa *juris ordine servato*, come si fa presso i Tribunali, importa ciò non pertanto un'assicurazione dei diritti degli interessati.

Ma Signori, tutti qui in Senato sanno bene, ciò che si può dire nella materia; mi appello a tutti i Senatori; vi è mai identità di sicurezza fra le cose che si passano innanzi al potere giudiziario e le altre che procedono nella sfera governativa, per quanta apparenza di

discussione, o per quanta discussione effettiva si possa domandare?

Io credo, che vi sia una distanza incommensurabile, perchè presso un Magistrato si finisce col proclamare la giustizia, coll'indicare le ragioni per le quali quel modo di giustizia venne preferito ad un altro: e se male si apposero i giudici di prima giurisdizione, vi è un secondo sperimento, vi è finalmente la Corte di Cassazione la quale accorrerebbe sempre che trovasse il testo espresso della legge violato, o violato il testo di una chiara disposizione. Ma quando si prescinde dalla sfera giudiziaria, alla quale colà vuoi dare la sicurezza dei diritti dei cittadini, per qualunque sfera governativa volessimo aggirarci, non troveremo eguale sicurezza. Ed allora si che gli stabilimenti di pubblica beneficenza correrebbero, non dico sempre, ma correrebbero il rischio di vedersi suppeditati dalle persone private, le quali hanno mezzi, e mezzi efficaci per far valere tutte le loro anche problematiche ragioni; mentre gli stabilimenti, comechè possano essere rappresentati da amministratori più o meno solerti, non potranno mai raggiungere quella solerzia che può spiegare un privato per i suoi interessi.

Ecco perchè a me pare che quando si voglia veramente assicurare il benessere dei pii stabilimenti, bisogna stabilire, che essi possano liberamente acquistare senza che poi resti vietato ai tribunali di definire sulla istanza della parte interessata, se l'acquisto proceda da fonte pura od impura.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Senatore **De Monte**, *Relatore*. Ed a questo modo credo che i pii stabilimenti senza far torto al diritto dei privati, anzi concorrendo nella pubblica utilità, poichè non vi è mai troppa abbastanza di ricchezza che possa veramente farli prosperare per il bene dei poverelli, e per quello della Nazione in generale, debba esser loro conservata la piena facoltà di acquistare.

E Signori, io persisto tanto più in questo concetto, in quanto che veggio che il diritto libero di acquistare è un diritto comune, è un diritto che tiene alla massima generale di tutti i tempi e di tutti i luoghi; se non che vi può essere un'eccezione la quale sia dettata dal pubblico bene, e quando sarebbe tal caso?

Lo dica lo stesso Ministro: quando vi sia un agglomeramento di beni, o lo si tema vicino con discapito della cosa pubblica. Ma noi siamo ben lontani da ciò, e quando per avventura ci avviassimo per ravvicinarci a questo punto, allora sarà il caso di una legge la quale come le leggi nostre del secolo passato potrebbero per avventura vietare il maggiore ingrandimento o stabilire delle norme perchè questo ingrandimento avvenisse gradatamente o sotto l'aura governativa. Ma finchè queste cose non si avverano io credo che sarebbe un grave danno che si arrecherebbe ai pubblici stabilimenti quando loro si togliesse la facoltà di liberamente acquistare; e tale danno non si eviterebbe per le poche parole che ho avuto l'onore di rassegnare al Senato,

solo perchè nelle sfere governative si facesse più o meno analisi, più o meno discussione sulla convenienza dei lasciti ai luoghi pii.

Presidente. La parola sarebbe al Senatore Pinelli.

Senatore **Amari**. Se il Senatore Pinelli volesse avere la compiacenza di cederla un solo momento, io avrei una breve osservazione da fare.

Senatore **Pinelli**. Parli pure.

Senatore **Amari**. Io volevo soltanto fare osservare che le leggi alle quali io eccennava non proibivano assolutamente gli acquisti alle opere pie, ma richiedevano appunto quello che stabilisce la legge del giugno 1850, cioè a dire l'autorizzazione del Re.

Io servii lungo tempo nel Ministero in Palermo giusto nel ramo delle opere di beneficenza, ed ho trattato molti e molti decreti nei quali si permetteva l'accettazione di lasciti a favore delle opere di beneficenza; erano dunque permessi gli acquisti, ma non potevano aver effetto senza un decreto del Re che è precisamente quello che stabilisce la legge del 1850.

Presidente. La parola è ora al Senatore Pinelli.

Senatore **Pinelli**. Io sono stato con molto raccoglimento ad ascoltare i voti espressi dagli onorevoli colleghi i quali hanno parlato della capacità dei corpi morali e delle Opere pie relativamente agli acquisti nelle varie province novellamente aggregate al Regno italico.

Dall'insieme di queste opinioni mi è sembrato sia sorto in me una convinzione sempre più ferma che meriti accoglienza il progetto che davanti a questo consesso ha difeso testè l'onorevole Presidente del Consiglio.

Nell'intendere però come a questo riguardo si metta in campo una specie di prerogativa che dovrebbe essere riserbata ai magistrati giudiziarii piuttosto che all'autorità economica in questa materia; nell'udire che si riguarda come più filosofica la legislazione la quale unicamente riconosce dei limiti alla capacità di acquistare per le Opere pie in quei casi nei quali potrebbe intervenire l'autorità giudiziaria, io non posso rimanermi affatto silenzioso.

Io vedo una diversità grandissima di argomenti e di considerazioni nel soggetto in discussione attualmente, ed in quelli che possono essere oggetto della cognizione dell'autorità giudiziaria.

Addetto già per lunga carriera all'autorità giudiziaria quanto mi è stato sempre a cuore il suo decoro, la sua libera azione, altrettanto, lo proclamo, sono stato sempre convinto che il beneficio della sua azione dee rimanere circoscritto nei suoi limiti naturali, ed io non veggio come l'autorità giudiziaria, senza eccedere questi limiti, potrebbe intervenire in quei casi in cui si trattasse di determinare se un ente morale abbia a godere di una capacità di acquistare più o meno estesa.

Parlo di quella capacità che non sia assolutamente illimitata e non intendo perciò negare ai corpi morali una capacità d'acquistare; ma la filosofia, secondo me, non protegge questa capacità al punto di escludere ogni

ingerenza, ogni intervento dell'autorità pubblica, e del potere esecutivo nell'invigilare l'uso che si faccia dai privati della libertà di disporre a favore di Opere pie.

Egli è dalla natura stessa di questi enti morali che ne risulta una necessaria vigilanza sui loro acquisti, e non è solamente, come si asseriva dall'oratore dell'ufficio centrale, per la circostanza della soverchia estensione dei loro acquisti verificatasi in tempi a tutti ben noti che siasi fatta sentire la necessità di limitarli. Non è questa la sola considerazione, la quale in un ben ordinato Governo debba circoscrivere la capacità di ricevere presso questi istituti. Essa lo dee essere anche nel senso, che possa venir apprezzato volta per volta in ogni disposizione che si fa per questi istituti, se la liberalità sia in armonia con la legislazione generale, colle politiche istituzioni, collo spirito del Governo; ed in questa parte mi ammetterà l'onorevole Relatore dell'ufficio che non è punto ispezione dei Magistrati Entrarivi. Convengo che si potrà discutere avanti i magistrati se vi sarà questione sulla sincerità della disposizione, ma non è questo di che si tratta: vi possono essere delle disposizioni fatte con una certa ostentazione di beneficenza e che in una maniera veramente inumana spogliano dei prossimi congiunti di quelle sostanze le quali non spettino loro di assoluto diritto; in questi casi certamente vi è un apprezzamento che può spettare al Governo. Vi è poi maggiormente quando evidentemente un'istituzione, un lascito, una liberalità fosse fatta con tale intenzione che potesse poco convenire con lo stato politico del paese, collo spirito delle patrie istituzioni; ed in questo caso si dirà forse che sia priva di filosofia quella legislazione la quale deferisce al potere esecutivo di determinare se sia o no luogo alle liberalità, alle istituzioni fatte a favore di un qualche ente morale?

Io credo che sia anzi nell'essenza di un ben ordinato Stato questo diritto.

Queste sono le considerazioni che hanno già determinato il Parlamento Subalpino nell'epoca del 1850 a stabilire la previa autorizzazione del Governo per i lasciti fatti agli istituti, enti morali di qualunque sorta.

Non si tratta dunque di negare assolutamente una capacità, non si tratta di porre un ostacolo alle volontà dei defunti, si tratta unicamente di coordinare la volontà dei privati al bene generale dello Stato.

Per queste considerazioni appunto io mi decido a votare l'articolo. Sopra un punto unicamente io desidererei dall'onorevole signor Presidente del Consiglio uno schiarimento.

La legge del 1850, come egli sicuramente sa meglio di me, non si limita puramente agli acquisti di stabili, ma comprende tutte le disposizioni che si possono fare a favore di istituti; essa comprende tanto i mobili come i capitali e il numerario ecc. Non sarei nell'imbarazzo di citarne le prove. Basta il fatto succeduto testè in Genova di un'eredità di quattro milioni che è stata lasciata a varii istituti, ad istituti i quali, così almeno

io la penso, godranno di tutta la simpatia del Governo per lo scopo benefico a cui sono diretti.

Ma questa eredità di tanta entità, neppure per un atomo non consta di proprietà immobili, essa è conflata tutta di capitali i quali esistono sopra le varie Banche d'Europa.

Attualmente si aspetta la determinazione del Governo sopra un lascito di questa natura. Io credo che basti citare siffatto esempio per comprendere di quale rilievo nei tempi odierni sia la sostanza mobiliare nella sfera della ricchezza, e per conseguenza se sia o non prudente che si lasci al Governo di decidere se abbia o no da avere effetto una simile disposizione.

Ma domanderò all'onorevole signor Presidente del Consiglio se i termini in cui è enunciato il numero 3 dell'articolo 15 non racchiudono una specie di contraddizione, in quanto che si dice, che si debbono sottoporre alle norme della legge del 1850 gli acquisti che si fanno da questi enti morali per ciò che riguarda i beni stabili.

Ora la legge non riflette solamente gli stabili, riflette qualunque sorta di acquisti come aveva l'onore di dire un momento fa; e si finisce poi per dire che questa legge del 1850 relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali sarà pubblicata nei nuovi territorii.

Ora domando come si potrà pubblicare questa legge solamente per la parte che riguarda gli immobili, mentre il suo testo riflette indistintamente ogni sorta di sostanze lasciate alle mani-morte, agli enti morali.

Questa considerazione però io non la pongo innanzi che per ottenere uno schiarimento. Del resto da quanto ho rilevato non risulta altra conseguenza salvochè non ci sarà una perfetta uniformità. Ma se si ottenesse anche solo questa uniformità per gli stabili sarei ben lontano dal considerare ciò come un danno; sarebbe anzi un vero beneficio; solo ripeto, che mi pare rimanervi il dubbio se nei termini in cui sta scritto questo § dell'articolo 15 ne possa risultare un'osservanza logica e razionale della legge.

Ministro dell'Interno. Di buon grado darò all'onorevole preopinante lo schiarimento che desidera.

Se il Senato approva quest'articolo nei termini nei quali fu proposto dal Ministero l'effetto sarà il seguente: o si tratta di contratti di acquisti, o di accettazione di legati di valori immobili, e allora l'approvazione di questi atti dovrà farsi dalla Deputazione provinciale, perchè l'articolo dice: sono approvati dalla Deputazione provinciale i contratti di acquisti o di alienazione d'immobili, salvo perciò che riguarda i beni stabili.

Se invece si tratta di beni stabili, allora sono sottoposti all'approvazione che è prescritta dalla legge del 1850; ed è questa appunto una modificazione che già venne introdotta per tutto lo Stato; tutti i contratti di acquisti sono soggetti alla Deputazione provinciale, meno gli stabili che sono sottoposti alla legge del 1850. Quindi la legge del 1850 viene in forza di questa disposizione

puramente ristretta ai contratti di acquisti di beni stabili; appunto perchè è nelle proprietà stabili che si verifica il bisogno maggiore dell'intervento di un accurato esame, e di un intervento, dirò dell'amministrazione centrale.

È necessario che venga pubblicata la legge in tutto lo Stato, poichè ci sono alcune province dove non venne ancora emanata, anche per conoscere le disposizioni relative ai beni stabili, ma nell'atto stesso che se ne ordina la pubblicazione è necessario pure si dichiari che dovrà essere unicamente eseguita per ciò che riflette la trasmissione dei beni stabili.

Questo è il senso del numero 3 dell'articolo proposto dal Ministero.

Senatore **Pinelli**. Dichiaro che le osservazioni del signor Ministro mi hanno soddisfatto.

Ministro dell'Interno. Del resto le osservazioni che ha svolte il signor Senatore Pinelli mi pare siano più che sufficienti per rispondere a quanto osservava l'onorevole signor Senatore Relatore dell'ufficio centrale. Egli confondeva l'apprezzamento giudiziario coll'apprezzamento economico, morale e politico, il quale non può certo essere dato dai Tribunali.

Per quanto riguarda la validità delle disposizioni, i diritti che possono avere i terzi all'eccezione della questione relativa alla capacità di acquistare dell'ente morale, non possono essere pregiudicati, poichè qualunque sia la disposizione che si dia dall'autorità amministrativa, quando anche venga approvato un contratto, tuttavia se i terzi credono esserne pregiudicati, e avere ragioni giuridiche a far valere, loro rimane aperto sempre l'adito dinanzi ai Tribunali.

La questione, ripeto, è puramente quella di vedere se debba considerarsi in quel dato caso l'Opera pia capace di acquistare.

E qui mi permetto di dire che l'onorevole Relatore cade in errore, asseverando che le Opere pie hanno ragione di acquistare.

Gli individui, secondo il diritto naturale, hanno per fermo ragione di acquistare; ma i Corpi puramente morali non hanno altro diritto, altre facoltà, tranne quelle che la legge loro attribuisce.

La legge può limitare o restringere questi diritti, secondo che lo interesse generale consiglia che essi abbiano a ricevere una restrizione od una larghezza.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Rileggo adunque il § 3 dell'art. 15 del progetto Ministeriale, e quindi quello dell'ufficio centrale.

» 3. I contratti di acquisto o di alienazione d'immobili, la accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve per ciò che riguarda i beni stabili, le disposizioni della legge 5 giugno 1850, relativi alla capacità di acquistare dei Corpi morali che sarà pubblicata nei nuovi territori. »

L'ufficio centrale propone si sostituisca a questo il § seguente:

» 3. I contratti di acquisto o di alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare dei Corpi morali vigenti nelle varie province. »

Netto ai voti questo emendamento. Chi lo approva voglia sorgere.

(Non è approvato).

Metto ai voti il § 3 del progetto Ministeriale. Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Senatore **De Monte**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Monte**, *Relatore*. È occorso un errore di stampa, o forse anche di dizione nel progetto quale fu presentato al Senato.

È detto nel § 2: salvo il disposto dell'art. 20, dove dire invece: dell'art. 19. »

Presidente.

*Del regime economico,
e della contabilità delle Opere pie.*

Art. 8.

« Le amministrazioni delle Opere pie dovranno avere un esatto inventario di tutti gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscono il loro archivio, e di tutti i beni mobili ed immobili ad esse spettanti.

« Quest'inventario, tenuto sempre in corrente per le variazioni, sarà riscontrato in contraddittorio quando avvengano cambiamenti di amministrazione. »

L'ufficio centrale a questo articolo propone la seguente modificazione:

« Le amministrazioni delle opere pie dovranno avere un indice di tutti gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscono il loro archivio, ed una nota di tutti i beni mobili ed immobili ad esse spettanti.

Il secondo paragrafo soppresso.

Senatore **De Monte**, *Relatore*. Mi permetta. L'ufficio prende atto delle dichiarazioni del signor Ministro, ed acconsente che questo emendamento (che avrebbe avuto corso quando fosse stato accettato l'altro principale) sia tolto; poichè allorquando si accettasse bisognerebbe rimandare la legge alla Camera elettiva; epperò crede che si debba adottare il progetto ministeriale, se pure non sembri diversamente al Senato.

Il signor Ministro prometteva di includere questi emendamenti come erano stati indicati dall'ufficio centrale nel regolamento che sarà sancito dal potere sovrano.

L'ufficio centrale prende atto delle dichiarazioni del signor Ministro e se ne dichiara contento.

Presidente. Allora non ha luogo nè la variazione, nè la soppressione proposta?

Senatore **De Monte**, *Relatore*. Appunto: si prenderà atto nel processo verbale di queste dichiarazioni del signor Ministro.

Presidente. Rileggerò l'articolo 8. (*V. sopra*).

Chi lo approva sorga

(Approvato).

Art. 9.

« Due copie autentiche in carta libera dell'inventario e delle aggiunte e modificazioni successive, di cui nell'articolo precedente, saranno trasmesse al Prefetto della provincia.

« Il Prefetto ne riterrà una copia, e spedisce l'altra al Ministro dell'interno. »

(Approvato).

Art. 10.

« Le amministrazioni dovranno formare ogni anno il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo del proprio istituto. Il conto consuntivo annuo dovrà mostrare distintamente l'entrata e l'uscita di cassa, le rendite e le spese, lo stato attivo e passivo colle sopravvenute mutazioni. »

Presidente del Consiglio (al Relatore). Desidera una spiegazione su quest'articolo?.....

Mi pare che l'ufficio centrale temesse che in forza dell'articolo 10 gli amministratori fossero personalmente tenuti per i loro conti.

Non sembra che l'articolo 10 proposto dal Ministero possa far sorgere dubbio a questo riguardo.

Esso si limita semplicemente a dire (*legge l'articolo*) e non aggiunge che gli amministratori siano responsabili personalmente dei conti. Quindi si segue la regola generale.

L'amministratore che ha la contabilità morale della amministrazione è soggetto alla responsabilità morale, e la responsabilità personale e materiale è pel contabile che materialmente amministra le sostanze dell'opera pia.

In verità da questo articolo non emerge un'obbligazione speciale per gli amministratori; esso mantiene i principii generali; per cui non può sorgere il dubbio che abbiano ad avverarsi i timori esternati dall'ufficio centrale e per rimuovere i quali aveva proposta la modificazione in discorso.

Senatore De Monte, Relatore. L'articolo 10 parla di conti consuntivi, e li mette a carico degli amministratori, onde sono essi cui tocca rispondere della riscossione.

È quindi necessità di dichiarare che il bilancio non essendo conto, il conto consuntivo propriamente detto debba essere dato da quelli cui incombe rendere effettivamente il conto materiale dell'amministrazione.

Gli amministratori in generale sono tenuti del conto morale non già del materiale, poichè non possono rispondere del danaro che non maneggiano o che non conservano.

Presidente del Consiglio. Mi pare che il tenore di questa disposizione non sia tale da poterne inferire l'obbligazione per coloro che non hanno avuto materialmente l'amministrazione delle Opere pie di rendere i conti personalmente.

Senatore De Monte, Relatore. La prego di osservare che il bilancio può riguardare il conto preventivo ed il conto consuntivo. Naturalmente si concepisce il dub-

bio che l'ufficio centrale ha esposto al Senato, e sarebbe lo stesso ufficio ben pago se il signor Ministro accettasse anche per questa parte di dare uno schiarimento.

Presidente del Consiglio. Io non credo che possa sorgere dubbio a questo riguardo, e certo non era quella la intenzione nè del Ministero che ha proposta la legge, nè della Camera elettiva che l'ha approvata, cioè che gli amministratori preposti alla direzione delle Opere pie possano essere tenuti essi stessi a rendere il conto dell'amministrazione che non hanno avuto.

È evidente che gli amministratori non possono essere che moralmente tenuti per l'amministrazione loro e che la responsabilità materiale cade sui contabili dipendenti dall'amministrazione.

Presidente. Rileggo l'articolo ministeriale.

(V. sopra)

Chi approva quest'articolo si alzi.

(Approvato)

Art. 11.

« Le Opere pie che possiedono rendite fisse avranno un tesoriere.

« Uno stesso tesoriere potrà servire simultaneamente a diverse Opere pie esistenti nel Comune medesimo.

« Gli esattori delle contribuzioni potranno essere tesorieri delle Opere pie esistenti nei Comuni del loro distretto.

« I tesorieri dovranno prestare idonea cauzione, nei modi, e per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive amministrazioni. »

(Approvato)

Art. 12.

« Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle Opere pie. »

Senatore Giulini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giulini. Veramente a me pare che questo articolo sia estremamente severo, perchè il dovere della tutela per le Opere pie è di uguagliarle ai privati e fare in modo che le loro proprietà siano protette, ma l'attribuzione di privilegi i quali concedono un favore, è eccessivo.

Ammetto che sia necessario per la riscossione del pubblico danaro, ed anche lo ammetto nei Comuni che sono una specie di azienda pubblica. Ma le cause pie sono istituzioni che partecipano assai del carattere privato e quindi dovrebbero essere poste in condizioni analoghe alle amministrazioni ordinarie.

L'articolo proposto ha qualche vantaggio, non lo nego, ma racchiude anche un danno, perchè quando si hanno a fare contratti con le Opere pie, i contraenti fanno entrare nel loro calcolo i rischi che corrono.

So che questo sistema è in uso nelle antiche province del Regno e mi dicono che ha portato dei buoni frutti. Io potrei opporre che un sistema diverso, cioè quello della riscossione ordinaria, è in uso nelle pro-

vince di Lombardia senza che ne sia nato inconveniente; per conseguenza mi permetto di chiamare l'attenzione del Senato sopra questo punto.

Senatore De Monte, Relatore. Pare che l'onorevole Senatore preopinante avesse alluso solo al sistema di Lombardia, e si apponeva bene quanto al fatto, non mi pare bene quanto alle conseguenze del medesimo. Imperocchè non lo so io per causa di scienza, ma ne sono stato istrutto da miei colleghi che per non avere quel privilegio del quale parliamo, il grande ospedale di Milano si trova in sofferenza per riscossione d'arretrati per ben più di due milioni, e dico il vero che questo deporrebbe contro il sistema che propone l'onorevole Senatore.

Del resto a togliere di mezzo ogni discussione, io credo poter osservare che non 5/6, ma 9/10 dell'Italia si regolano col sistema che si propone nella legge attuale. Non solamente nelle antiche province, ma in tutte le province meridionali, i pubblici stabilimenti a somiglianza dei Comuni avevano quel privilegio che ora si vorrebbe adottare; ed ecco perchè io mi richiamo a quel principio cui poc'anzi ha fatto plauso il Senato, uniformità. Se nei 9/10 d'Italia vi è questa legge che viene ad essere ripetuta in quella che noi discutiamo, pare che debba essere adottata anche dalla Lombardia.

Senatore Giuliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giuliani. Voleva osservare in linea di fatto, che quello che venne detto dell'Ospedale di Milano che abbia tanti imbarazzi, non è che sia difficoltà d'incassare le entrate, ma perchè spende più di quello che ha. Non credo che gli arretrati salgano a tale somma; in generale gli amministratori sono al corrente.

L'osservazione poi che, in quasi tutta l'Italia vi è questa misura, non regge, perciocchè credo doversi ricercare il meglio più tosto che quello che esiste.

Ministro dell'Interno. La questione sollevata dall'onorevole Senatore Giuliani non nego possa essere molto grave e che potrebbe dare argomento a discussione assai seria; ma mi sembra che la sede più opportuna per essa potrà presentarsi quando si sottoporrà alle deliberazioni del Parlamento la legge comunale e provinciale.

Ritenga il Senato, che ora non si tratta di dare un privilegio speciale alle Opere pie, si tratta unicamente di pareggiare queste ai Comuni, di estendere cioè quei mezzi di riscossione alle Opere pie, che attualmente sono dati ai Comuni.

Ora è evidente che in questa parte debbono essere pareggiate ai Comuni le Opere pie, perocchè in sostanza le proprietà delle Opere pie sono proprietà dei Comuni, perchè vanno a beneficio degli abitanti loro. Se dunque per le proprietà dei Comuni si è creduto opportuno che non si potrebbe toccare questo privilegio, non veggio come si possa negare lo stesso alle Opere pie. Quando si farà la discussione in modo più largo in quanto ai Comuni, se convenga cioè dare loro questo privilegio, allora l'onorevole Senatore Giuliani potrà far valere tutto

le ragioni, che crede opportune per ridurre questi, e quindi anche le Opere pie al diritto comune.

Però se debbo esternare un'opinione, io credo che veramente possa essere nell'interesse delle Opere pie sommanamente conveniente, che questo privilegio non venga tolto, perchè penso che in questo modo si può provvedere assai meglio alla riscossione; imperocchè gli amministratori, per quanto attenti e zelanti essi siano, quando non si tratta d'interessi particolari, ma soltanto di quelli di un'Opera pia, sono facili a concedere dilazioni in favore dei debitori, i quali sono necessariamente instancabili nelle loro sollecitazioni.

Permetta, che io le dica, conformemente a quanto diceva l'onorevole Senatore De Monte che si verifica questo divario grandissimo tra l'amministrazione delle Opere pie della Lombardia e di quelle delle altre province, le quali sono rette da una legge speciale, cioè che per le Opere pie della Lombardia, dove non vi ha privilegio per la riscossione, dove le Opere pie sono costrette a seguire tutte le norme di procedura prescritte per i particolari, vi ha sempre un residuo molto più grande comparativamente a quello che si verifica nelle altre province dove vi ha il privilegio della riscossione.

Di più, vi ha anche un altro vantaggio grandissimo per le spese di giustizia.

Se si costringono le Opere pie a sottostare a quelle lunghe e costose procedure che pur troppo nell'interesse generale per i casi ordinari sono prescritte, certo le Opere pie nei loro bilanci dovranno stanziare somme molto più cospicue di quelle che debbono stanziare quando si dà loro il privilegio della riscossione.

Certo vi potranno essere alcuni i quali potranno godere di questo maggiore dispendio, ma ciò non sarà certo nell'interesse delle Opere pie.

Io prego quindi il Senato di non volere modificare in questa parte il progetto sottoposto alle sue deliberazioni.

Senatore Giuliani. Ho già parlato due volte, epperò non mi sarebbe permesso di domandare ancora la parola.

Senatori. Parli, parli.

Senatore Giuliani. In tal caso io non ammetterò l'assimilazione propugnata dall'onorevole Presidente del Consiglio, fra la percezione comunale, e quella delle Opere pie senza entrare in lunghe discussioni; dirò solo, che i due corpi sono d'indole assai distinta.

Le rendite dei comuni constano principalmente di tributi, che hanno un carattere tutto loro proprio; invece le riscossioni delle Opere pie dipendono esclusivamente da contratti fatti nei modi ordinari e che dovrebbero quindi portare ad esazione in forma comune. Credo che questo privilegio possa avere un'influenza sulle contrattazioni. Col sistema dell'esecuzione semplice è verissimo, che vi potrà essere qualche maggiore difficoltà nell'incasso, ed è certo che sotto la pressione del privilegio fiscale i debitori pagheranno più solleciti-

tamente, ma sarebbe poi da calcolare nell'insieme pei contratti se questo privilegio particolare non venga a pregiudicare le Opere pie.

Ad ogni modo credo dover insistere per la soppressione dell'articolo.

Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno. Se stesse il sistema dell'onorevole Senatore Giulini, il privilegio dovrebbe essere dato non ai Comuni, ma alla riscossione delle imposte ordinarie; e talmente ciò è vero, che per quanto riguarda le altre rendite, che non hanno nulla di comune colle imposte, i Comuni godono di questo privilegio, epperò in questa parte è perfettamente pareggiata la condizione dei Comuni a quella delle Opere pie.

Del resto mi permetta che io osservi, che per i contratti che si stabiliscono colle Opere pie, la disposizione del privilegio non ha, a mio parere, da fare nascere con fondamento i timori che si presumono.

Ciò starebbe, se colui il quale va a contrattare colle Opere pie avesse già intenzione di fare un contratto per cui si avrebbe a contendere; in tal caso egli avrebbe pregiudizio nel trovarsi sottoposto alla giurisdizione privilegiata. Ma se il contrattante si fa innanzi con buona intenzione, io credo che è molto meglio che l'Opera pia contratti con lui, sebbene possano poi avvenir casi che lo costringono a litigare.

L'altro vantaggio che si riterrà, sarà quello della minore spesa, cui certo si vuol anche por mente.

Ma, lo ripeto, sarà questa una questione che il Senato potrà con piena cognizione di causa esaminare o discutere quando si presenterà la legge comunale; allora vedrà se ai Comuni debba o non darsi questo privilegio, e la norma che il Senato allora prenderà rispetto ai Comuni, sarà anche in forza di questa legge applicata alle Opere pie; giacchè qui non si dà nessun privilegio alle Opere pie, si dice solo che in questa parte sono pareggiate ai Comuni.

Perciò qualunque sia il provvedimento che il Senato vorrà adottare in quella circostanza, lo pregherei intanto a voler respingere l'emendamento proposto dallo ufficio centrale.

Senatore **Arnolfo.** Io impendo ad appoggiare la proposta ministeriale, ed a dire in due parole quale ragione mi muove.

L'onorevole Senatore preopinante dice: sta che si dà ai Comuni la facoltà ossia il privilegio di riscuotere in modo eccezionale le loro imposte, ma non vi ha eguale ragione per le Opere pie.

A me pare che non si possa porre in dubbio se ai Comuni ed alle Opere pie debba darsi tale facoltà, in quanto che importa agli uni ed agli altri che le esazioni si facciano a tempo opportuno; ma gli inconvenienti che deriverebbero dal ritardo delle esazioni riguardo alle Opere pie, sono enormemente maggiori di quelli che possono verificarsi per i Comuni.

Ognuno sa che le Opere pie generalmente comprendono ospedali, manicomii ed altre raccolte di persone

la cui manutenzione non soffre ritardo, motivo per cui quando le rendite vengano a mancare, vale a dire vengano a mancare per effetto del ritardato pagamento ne nascerebbero dolorose e dannose conseguenze ben maggiori di quelle che derivar possono da un ritardo nella riscossione dei redditi comunali. Quanto ai Comuni sarà un inconveniente, ma di poco momento: potrà avvenire che un impiegato del Comune abbia sospeso il pagamento dello stipendio per qualche tempo; qualche debito rimanga insoddisfatto; ma l'inconveniente sarà sommamente maggiore se l'amministrazione si troverà nell'imbarazzo di non poter soccorrere al povero, al maniaco, o ad altri che trovansi in tale compassionevole condizione, motivo per cui l'onorevole preopinante il quale domandava la soppressione dell'articolo, ammettendo che possa essere utile di mantenere il privilegio per il Comune, troverà che vi è un argomento maggiore per mantenerlo riguardo alle Opere pie.

Voci. Ai voti.

Presidente. Il Senatore Giulini propone la soppressione dell'art. 12.

Non potendosi secondo il regolamento mettere ai voti la soppressione, si metterà ai voti l'art. 12.

Chi vuole approvarlo si alzi, chi intende sopprimerlo rimanga a sedere.

Lo rileggo:

« Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle Opere pie. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato)

Senatore **Lauzi.** Dimanderei la parola. Postochè il regolamento me lo consente, farei una piccola aggiunta all'art. 11. Il regolamento permette di proporre un'aggiunta ad un articolo anche dopo che sia stato votato.

Qui dove si parla di tesoriери, mi sono accorto al momento, di una lacuna; ed ho veduto che fra le altre disposizioni che hanno naufragato nel progetto di legge sulle Opere pie che era stato compilato nella commissione temporaria legislativa, ha naufragato anche questa ed è la facoltà di poter qualche volta e in certe condizioni esonerare dalla cauzione i tesoriери, trattandosi di opere di minor conto.

La cosa è molto facile ad immaginarsi, ed io potrei addurre dei casi pratici in cui la facilità di distribuire i soccorsi agli indigenti richiederebbe la presenza del tesoriere in un luogo, senza ricorrere all'esattore che risiede nel capoluogo di mandamento, e senza obbligare questa povera gente a viaggiare specialmente nella stagione in cui maggiori sono i soccorsi, cioè nella stagione invernale al capoluogo, per poter riscuotere quelle poche lire (qualche volta meno di una lira) che vengono loro accordate.

In questi casi dico è utilissimo avere un tesoriere locale, e non è difficile anche nei piccoli Comuni di

trovare un benestante perfettamente onesto e completamente risponsale che gratuitamente si sottoponga a questo cruccio di far il tesoriere della congregazione di carità.

Ma ciò riesce difficilissimo quando si obblighi a prestare cauzione, giacchè un proprietario, massime un campagnuolo, rifugge dall'idea di dover fare un istromento, di dover mettere un'ipoteca sul suo fondo per cosa di così poca entità. In generale nei piccoli paesi le carte pubbliche son poco diffuse e difficilmente vogliono andarle ad acquistare unicamente per dar la cauzione, vincolando una di queste cartelle.

Per conseguenza richiamando una disposizione che, se la memoria non mi tradisce compiutamente, era nel progetto che fu compilato dalla Commissione legislativa, io proporrei quest'aggiunta all'art. 11. Là dove si dice:

» I tesorieri dovranno prestare idonea cauzione nei modi o per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive amministrazioni » proporrei che si aggiungesse:

» Potranno anche esserne dispensati con approvazione della deputazione provinciale, quei tesorieri che si prestano gratuitamente, quando l'annua entrata della causa pia non eccederà le lire 500. »

Se non isbaglio credo che questa fosse la stessa cifra che era stata tenuta in quel progetto.

Io la proporrei all'approvazione del Senato in considerazione della gran facilitazione che con ciò si verrebbe a fare alle congregazioni di carità, massime nei piccoli Comuni che non sono capoluogo di mandamento, tanto più che è evidente che con essa a nessun grave inconveniente si corre incontro.

Presidente del Consiglio. Non dissimulo la gravità delle considerazioni che furono esposte dall'onorevole Senatore Lauzi, onde introdurre un'eccezione in favore di quei tesorieri che non avessero alcun stipendio. Ma io credo che non convenga indebolire il principio generale, che chiunque maneggia denaro di Opere pie, è tenuto a prestar cauzione; perchè per quanto grandi siano le cautele colle quali vogliasi circondare quest'ufficio, tuttavia un tal quale pericolo sempre s'incontra se la cauzione non esiste; e non conviene assolutamente esporre l'interesse delle Opere pie ad essere compromesso dal tesoriere anche allorché questo pericolo non fosse così grande.

« D'altra parte osservo che lo scopo che si propone l'onorevole Senatore Lauzi, di facilitare, cioè, il modo di trovar tesorieri anche senza che sian vincolate le loro sostanze od abbiano un aggravio troppo sensibile per la cauzione che debbono prestare, si raggiunge egualmente difatti nell'art. 11 ove si dice: « I tesorieri dovranno prestare idonea cauzione nei modi o per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive amministrazioni ».

Vede l'onorevole Senatore quanto larghe sieno le facilità che con questa disposizione si lasciano alle amministrazioni per determinare non solo il modo con cui

la cauzione si dee prestare, ma anche il montare della cauzione medesima.

Essa si può fissare ad una somma tenuissima, se la amministrazione crede che questa sia sufficiente, avuto riguardo alle qualità personali dell'amministratore che presta forse ancora una maggior garanzia a favore dell'Opera pia.

Ma v'è inoltre ancora il modo con cui dovrà prestarsi questa cauzione, che può essere determinato dalle stesse amministrazioni, e così per esempio potrebbe determinarsi che questa non debba darsi con ipoteca, ma con altre guarentigie maggiori o minori che valgano a tutelare egualmente gl'interessi delle Opere pie.

Vede quindi l'onorevole Senatore Lauzi che nell'articolo stesso vi è tale larghezza, tale facilitazione circa il modo di determinare questa garanzia, che non è necessario aggiungerci alcun che, e tanto meno di ammettere l'aggiunta da esso proposta; quindi pregherei il signor Senatore Lauzi a ritirarla.

Senatore Lauzi. Non avrei nemmeno proposto questa aggiunta se non avessi ricordato che il suo tenore aveva già ottenuto la sanzione di una rispettabile riunione di persone competentissime: ad ogni modo se il signor Ministro crede che possa ridursi la cauzione nella quantità, e nella forma ad essere meno onerosa, e quindi facilitare quest'intento che, lo posso assicurare per esperienza propria è importantissimo per i piccoli Comuni, non ho difficoltà a ritirare la mia proposta.

Presidente.

Art. 13.

« Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, appalti di cose od opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire cinquecento, si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

« La Deputazione provinciale però potrà permettere che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata. »

(Approvato).

Della tutela delle Opere pie.

Art. 14.

« Ogni Opera pia è posta sotto la tutela della rispettiva Deputazione provinciale. »

(Approvato).

Art. 15.

« Sono approvati dalla Deputazione provinciale:

« 1. I regolamenti d'amministrazione;

« 2. I conti consuntivi, salvo il disposto dall'articolo 19.

« Quando una parte delle spese ordinarie del pio istituto è a carico della provincia, debbono essere approvati anche i bilanci.

« 3. I contratti d'acquisto o d'alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve,

per ciò che riguarda beni stabili, le disposizioni della legge 5 giugno 1850 relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali, che sarà pubblicata nei nuovi territori;

« 4. Le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio, o che impegnano le Opere pie a iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite;

« 5. I regolamenti che determinano i rapporti e le norme di operare di diversi istituti che, avendo uno scopo analogo, intendono di unire le loro amministrazioni tenendone però distinto il rispettivo patrimonio. »

Senatore **Coppi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Coppi**. Leggo nell'art. 14 che ogni Opera pia è posta sotto la tutela della rispettiva Deputazione provinciale e nell'art. 15 poi sotto il numero due, vedo che debbono essere approvate dalle Deputazioni i conti consuntivi, salvo il disposto dell'art. 20, che deve dire 19 ateso l'errore di stampa. Ora io non trovo fatta menzione dei bilanci preventivi.

La tutela della Deputazione provinciale ha campo di esercitarsi appunto nell'approvazione dei bilanci preventivi, ma non nell'approvazione dei conti consuntivi, perchè ogni qualvolta non si tratti di esaminare preventivamente le spese a farsi dalle Opere pie, l'esame della Deputazione provinciale si riduce necessariamente al solo fatto che il denaro sia stato sborsato.

Quindi proporrei che si dovesse aggiungere una sola parola al numero 2, e dire cioè, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.

Senatore **De Monte**, Relatore. Non debbo dissimulare che in seno all'ufficio centrale sorse pure questa discussione, o taluno opinò che i bilanci dovessero del pari essere approvati dalle Deputazioni provinciali come quelle che non permettessero poi nell'esame dei conti consuntivi di andare vagando, e potessero formare come una norma certa alla quale dovessero coordinarsi i conti consuntivi. Ma debbo aggiungere che la maggioranza, e positiva maggioranza dell'ufficio centrale opinò di far rimanere le cose come erano. E fece tesoro di ciò che era ancora stato discusso nell'altro ramo del Parlamento, imperocchè si volle da un lato che il bilancio si formasse perchè queste amministrazioni di pii stabilimenti avessero al principio dell'anno una norma, alla quale aggiustare le operazioni dell'anno stesso, ma non si volle stringerle in modo che la tutela deferita alle deputazioni provinciali divenisse un servaggio; in guisa che ogni operazione delle amministrazioni dovesse essere subordinata alla loro approvazione preventiva.

Per queste ragioni la maggioranza portò parere di doversi stare all'articolo quale era stato congegnato dal Ministero ed approvato dalla Camera dei deputati.

Senatore **Giulini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giulini**. Quantunque poco fortunato nella

campagna di poco fa, rientro nuovamente in lizza per appoggiare la proposta dell'onorevole Coppi per attribuire alla Deputazione provinciale l'approvazione anche del bilancio preventivo, e vi rientro nella lusinga di miglior sorte, aspettando, che oltre all'appoggio di una parte dell'ufficio centrale, posso lusingarmi di aver anche quello del signor Ministro dell'interno, il quale nella legge che emanò nel 1859 sul medesimo argomento, inserì appunto la clausola della revisione dei conti preventivi.

Mi sembra invero che ciò sia di assoluta necessità perchè l'amministrazione delle Opere pie non è autonoma ma delegata, tratta i suoi affari per la massima parte a porte chiuse, e non subisce il controllo della pubblica discussione, come avviene alle pubbliche amministrazioni.

Le amministrazioni comunali sono autonome, d'altronde il loro conto preventivo è presentato dalla Giunta ed è discusso dal Consiglio comunale con che si stabilisce così controllo, mentre ciò non si verifica punto per le amministrazioni delle Opere pie.

Mi permetto poi anche di osservare che l'approvazione del consuntivo delle Opere pie, si riduce ad una semplicissima operazione, mentre, come diceva l'onorevole proponente, si limita a vedere se il danaro non sia stato distratto, e sia effettivamente stato speso.

Ma nessuno potrebbe accertare se l'applicazione abbia avuto luogo secondo i caratteri fondamentali dell'amministrazione stessa.

Se le operazioni di questo genere avessero ad essere fatte senza previa approvazione del preventivo, gli amministratori arrischierebbero di vedersi compromessi non ostante la loro buona fede, il che non avviene quando il loro preventivo è regolarmente approvato.

Per questi motivi io credo che sarebbe opportuno di introdurre la proposta clausola.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. È certo che vi sono grandi considerazioni perchè anche i bilanci preventivi delle Opere pie debbano venir sottoposti all'approvazione della Deputazione provinciale, ed è per questo appunto, come avvertiva l'onorevole preopinante, che nella legge del 1859 io aveva proposto al Re di sottoporveli.

Ma al riguardo conviene esaminare quale è lo spirito che informa questa disposizione, quale è la tutela che, secondo l'insieme di questa legge, si affida alle Deputazioni provinciali rispetto alle Opere pie.

Dall'insieme delle disposizioni contenute in questo progetto si raccoglie che non si vuole propriamente sottoporre l'Amministrazione di queste Opere pie alla tutela, all'ingerenza delle Deputazioni provinciali; è solo la sostanza del patrimonio delle opere medesimo che si dà alla tutela delle dette Deputazioni per impedire che venga menomata dal fatto degli amministratori.

Infatti se l'onorevole Senatore preopinante ha la compiacenza di esaminare i varii casi ne quali si esercita

questa tutela, agevolmente vedrà che non vi è alcun atto di pura amministrazione, che sia sottoposto all'ingerenza della Deputazione provinciale, ma lo sono bensì invece quei fatti che compromettere potrebbero la sostanza, lo proprietà delle opere, come i contratti d'acquisto, le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio, o per iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite.

Lo spirito che informa questa disposizione essendo unicamente quello di restringere la tutela della Deputazione provinciale alla conservazione delle sostanze dei patrimoni di quelle Opere pie, egli era perciò il caso di sottoporre semplicemente i conti consuntivi all'approvazione della Deputazione provinciale, ma non i bilanci presuntivi, perchè questi non riguardano che la pura e nuda amministrazione delle rendite delle Opere pie; invece i conti consuntivi possono intaccarne le sostanze stesse, poichè si potrebbe nell'amministrazione eccedere le spese portate dal bilancio preventivo.

Quindi sebbene io in massima sia propenso ad aderire all'opinione dell'onorevole Senatore preopinante, tuttavia mio malgrado debbo pregare il Senato a lasciare l'articolo tal quale venne formulato e non sottoporre i bilanci presuntivi all'approvazione della Deputazione provinciale.

Senatore **Giulini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giulini**. È appunto su questo spirito che informa la legge che intendo di eccepire, e che può essere trasformata dalla semplice introduzione della clausola proposta.

Io escludo l'assimilazione completa che si vuol fare dell'autonomia dei Comuni con quella delle Opere pie. I Comuni, le province sono corpi autonomi che amministrano se stessi mercè la delegazione degli elettori che sono gli interessati; invece le Opere pie sono corpi d'indole tutta speciale i quali sono retti nell'interesse di un ente particolare, quello del povero, che dee godere dei benefici e non ha una rappresentanza sua, onde viene ad essere surrogato dalle rappresentanze degli interessi locali allo scopo di soprintendere al patrimonio e fare sì che rimanga integro nel capitale e che i frutti sieno rivolti alla giusta loro destinazione.

Non capisco perchè a corpi eletti in modo indiretto, si abbia a dare una latitudine tanto estesa.

Si dice che il controllo patrimoniale esiste.

Ma chi potrebbe poi invigilare a che non si estendano troppo le spese d'amministrazione o si facciano opere superflue che assorbano una gran parte delle rendite e si assumano degli impegni che portano alla necessità di contrarre debiti, od anche che nelle erogazioni si devii dall'istituto?

Tutte queste cose possono essere prevenute nell'interesse dei beneficiandi, e mi pare che sia il caso di mettere una tutela più severa per le Opere pie che per i Comuni.

Io intendo la scentralizzazione e l'autonomia nel senso

di diminuire l'ingerenza del Governo per surrogare quella delle rappresentanze locali che rappresentano gli interessi più diretti e ne hanno migliori cognizioni.

Se avessi a spingere più oltre la riforma della legge, parte delle Opere pie le sottoporrei di preferenza alla sorveglianza comunale.

Accetto però la sorveglianza provinciale com'è stabilita onde non fare troppe innovazioni. Ma una sorveglianza all'amministrazione delle Opere pie mi pare sia indispensabile, ed appoggio quindi l'onorevole Senatore Coppi.

Senatore **Coppi**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Coppi ha la parola.

Senatore **Coppi**. Poco pratico, anzi per nulla pratico del sistema parlamentare, non so se l'aggiunta da me proposta possa ritardare l'approvazione della legge in quanto che ne renda necessario il rinvio all'altro ramo del Parlamento, sebbene non si tratti in sostanza che di una parola di complemento.

Ma se così stesse la cosa, come ben lo prevedo dai segni affermativi che mi si fanno, siccome desidero che la legge abbia ad essere sollecitamente messa in vigore, dichiaro di ritirare la mia aggiunta.

Ministro dell'Interno. Non ci può esser dubbio che se il Senato approvasse quest'aggiunta, bisognerebbe che la legge ritornasse all'altro ramo del Parlamento, perchè tale aggiunta muta lo spirito della medesima.

Senatore **Giulini**. Domando la parola se mi si concede per la terza volta.

Voci. Parli.

Senatore **Giulini**. La diversità è grandissima. Prima di tutto costituzionalmente ogni variazione che s'introduce nella legge per piccola che sia porta che la legge deve tornare all'altro ramo del Parlamento. La modificazione ora proposta poi è tanto sostanziale che muta lo spirito della legge, come osservava l'onorevole Presidente del Consiglio. Il signor Senatore l'ha ritirata; ma io la credo troppo importante, perchè abbia ad essere abbandonata, onde a rischio e pericolo di essere battuto un'altra volta, faccio mia la proposizione.

Presidente. Domando se questo emendamento già proposto dal signor Senatore Coppi, ora ripigliato dal signor Giulini, è appoggiato.

(È appoggiato)

Allora metterò ai voti distintamente i vari numeri di quest'articolo.

Ministro dell'Interno. Bisognerebbe prima mettere ai voti l'aggiunta proposta dal Senatore Giulini.

Presidente. Permetta, metto ai voti prima il N. 1, e quando sarò al N. 2 metterò ai voti l'emendamento.

Art. 15.

« Sono approvati dalla Deputazione provinciale:

« 1. I regolamenti d'amministrazione.

(Approvato)

« 2. I conti consuntivi salvo il disposto dell'art. 19 ».

E qui vien l'aggiunta proposta la quale consiste nelle seguenti parole:

« I bilanci presuntivi.

Chi intende approvare quest'aggiunta voglia alzarsi. (Non è approvata).

Rileggerò il N. 2 dell'art. 15 del progetto ministeriale.

« I conti consuntivi salvo il disposto dell'art. 19.

(Approvato)

Verrebbe ora il 3 che già fu dal Senato approvato.

« 4. Le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio, o che impegnano le Opere pie a iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite ».

Senatore **Arnulfo**. L'onorevole sig. Ministro dell'interno già si è impegnato di dare qualche schiarimento nel regolamento che si farà per questa legge.

Io lo pregherei di volerne aggiungere uno sul n. 4, sempre che la intelligenza che gli attribuisco sia per corrispondere alle intenzioni del signor Ministro.

In quest'articolo è detto che spetterà alla deputazione provinciale l'approvare le deliberazioni che impegnano le Opere pie ad iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite. Il vocabolo *iniziare* a me pare lasci qualche dubbio se debbono approvarsi le deliberazioni soltanto che iniziano per parte delle Opere pie le liti, ovvero se debbono anche essere approvate quelle che come convenute debbono sostenere. Io credo che vi sia identità di motivi.

Qualora l'onorevole signor Ministro abbia anche questo concetto, io lo pregherei a volere nel regolamento dichiarare esplicitamente come s'intende questo paragrafo affinché le deputazioni provinciali non siano indotte in errore in ciò che loro compete di fare.

Le amministrazioni delle Opere pie ricorreranno o non ricorreranno secondo che interpreteranno più meno retamente questo § 4.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Volentieri darò all'onorevole Senatore le spiegazioni che egli desidera.

Le parole stesse dell'articolo mi pare che sciolgano la questione che egli ha sollevato, giacchè si dice che impegnano le Opere pie *ad iniziare liti*.

La parola *iniziare* non è presa in modo così assoluto, che si debba cominciare una lite fra una parte ed un'altra, ma è solo applicata alle Opere pie.

Ora le Opere pie iniziano una lite tanto allorchè si fanno attrici, quanto allorchè sono evocate in giudizio.

Per parte delle Opere pie adunque si dovrà, a mio credere, tanto nell'uno che nell'altro caso ricorrere alla deputazione provinciale per avere l'approvazione.

Ciò del resto è tanto più evidente in quanto che la condizione è applicabile sì ai casi in cui l'opera pie si renda attrice, quanto a quelli in cui sia convenuta.

È interesse generale che non si facciano liti intorno alla proprietà salvo che abbiano fondamento di ragione, sia *agendo*, sia *excipiendo*.

Perciò non ho difficoltà di prendere impegno di ciò dichiarare nel regolamento.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. Ringrazio il signor Ministro dell'impegno che ha preso, e soggiungerò che la spiegazione sarà tanto più utile, in quanto che vi è una differenza tra la legge vigente e quella che si discute, dal che potrebbe nascere il dubbio che siasi voluto mutare.

La locuzione non è la stessa, motivo per cui quando nel regolamento ciò sia detto chiaramente, si escluderà il dubbio.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Desidererei che mi fosse sciolto un dubbio che mi naace su questo paragrafo dell'articolo 15, cioè se si debbono intendere comprese fra le deliberazioni che debbono essere approvate dalla deputazione provinciale quelle che avranno tratto a contrattazioni di debiti.

Non credo che si sia parlato di debiti, o non so se possa questa sorta di contrattazioni considerarsi come compresa fra le deliberazioni che riflettono trasformazione o diminuzione di patrimonio, o che impegnano le Opere pie ad iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite.

Mi pare che sia un affare piuttosto grave; desidererei quindi averne uno schiarimento.

Ministro dell'interno. Domando la parola...

Senatore **Alfieri**. Mi permetterò ancora di aggiungere un'altra osservazione che si riferisce a ciò che diceva l'onorevole Senatore Arnulfo.

Egli parlava dell'autorizzazione che sarebbe necessario di indicare nel regolamento tanto per iniziare, per intraprendere una lite, quanto per stare in giudizio quando la lite sia mossa da altri.

Desidererei di sapere se sia preveduto il caso in cui malgrado il non dato consenso della deputazione provinciale s'impegnasse, e fosse sostenuta la lite, perchè infatti noi ne abbiamo avuto esempi. In certe circostanze incorrono questi amministratori in una responsabilità personale o resta tuttavia a carico dell'opera come restarono a carico dei Comuni certe liti alle quali io alludo senza volermi più largamente spiegare.

Presidente del Consiglio. Risponderò ai due eccitamenti che furono fatti dall'onorevole Senatore Alfieri.

Quanto al primo, se colle varie disposizioni contenute in questo articolo, si è provveduto a che le Opere pie non possano impegnarsi alla contrattazione di debiti, io credo che si risponda sufficientemente coi termini generali ed assoluti che si leggono nel n. 4, colla dichiarazione che le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio, debbano essere sottoposte all'approvazione della deputazione provinciale.

È incontestabile che quando si contrae un debito dall'Opera pia, si diminuisce il patrimonio mercè sottrazione di sostanze, poichè bisogna necessariamente poi soddisfare a questo debito. È dunque chiaro che in virtù di questa disposizione i debiti non si potranno contrarre dalle Opere pie se non saranno approvati dalla Deputazione provinciale.

Io credo che si è presa questa locuzione generale: « trasformazione e diminuzione di patrimonio » appunto per colpire genericamente tutte le contrattazioni colle quali si venisse in qualsiasi modo direttamente o indirettamente a menomare le sostanze delle Opere pie. Si parla non solo di diminuzione ma anche di trasformazione, con che si viene ad indicare quelli atti che rendono da stabile a mobile la sostanza delle Opere pie da un credito ad una proprietà stabile.

Vengo all'altra osservazione cioè alle conseguenze che potrebbero sorgere laddove gli amministratori delle Opere pie volessero impegnarsi in una lite malgrado che non avessero ottenuto l'approvazione della Deputazione provinciale.

Qui la legge non stabilisce sanzione penale direttamente contro gli amministratori, perciò laddove la legge non stabilisce questa sanzione, certo non potrebbe essere applicata pena alcuna e tanto meno dall'autorità amministrativa.

Ma mi pare non sia assolutamente indispensabile questa sanzione penale per contenere gli amministratori a non impegnarsi in liti senza l'approvazione della Deputazione provinciale, perchè il fatto stesso della negativa dell'approvazione toglie la qualità agli amministratori di poter fare questa lite quando si presentino in giudizio a nome delle Opere pie. I giudici dovranno necessariamente assolvere la parte contraria quando fu diretta contr'essa domanda di giudizio se non fu questo promosso coll'approvazione della Deputazione provinciale.

Per quanto poi riguarda alle spese alle quali per avventura fossero esposte anche per quegli atti che gli amministratori avessero voluto promuovere senza autorizzazione, non è necessario che la legge spieghi che le spese debbono ricadere sopra gli amministratori essendo un fatto indebito dei medesimi il promuovere atti giuridici per i quali non avevano autorizzazione.

Essendo fatto indebito debbono sopportarne le conseguenze, cioè non possono approvarsi stanziamenti di somme per atti di tal specie a nome di Opere pie, se non si è ottenuta la legale autorizzazione dalla Deputazione provinciale. E credo che quando le cose sono ridotte a questo punto, è chiaro che se si fanno spese debbono esse ricadere sopra gli amministratori, e che qualunque atto essi facciano non può impegnare le Opere pie se non hanno l'approvazione della Deputazione provinciale. Mi pare dunque non si richiegga di più per l'interesse delle Opere pie, e che non sia necessario di sottoporre a qualche pena gli amministratori i quali volessero ingiustamente impegnarsi in una lite per cui non furono autorizzati.

Io spero che queste spiegazioni varranno a tranquillare l'onorevole Senatore Alfieri.

Presidente. Metto ai voti i rimanenti paragrafi dell'articolo 15.

« 4. Le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio, o che impegnano le Opere pie a iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite. »

(Approvato)

« 5. I regolamenti che determinano i rapporti e le norme di operare di diversi istituti che, avendo uno scopo analogo, intendono di unire le loro amministrazioni tenendone però distinto il rispettivo patrimonio. »

(Approvato)

Art. 16.

« L'approvazione di cui all'articolo precedente risulta dal visto del Presidente della deputazione.

« Il rifiuto d'approvazione dovrà essere motivato. »

(Approvato)

Art. 17.

« La Deputazione provinciale prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti d'opere e verificare se la spesa non ecceda i confini previsti. »

L'ufficio centrale abbandona l'emendamento che faceva di aggiungere un'alinea a quest'articolo?

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Non credo utile che si abbia ad aggiungere questo; ciò non è che una migliore direzione che si potrà dare ad una amministrazione, e che si potrà dare con eguale effetto nel regolamento appunto perchè l'interesse delle Opere pie richiede che non si facciano perizie inutili per non aggravare le spese.

Senatore **De Monte, Relatore.** L'ufficio centrale aderisce alla domanda del Ministero.

Presidente. Pongo ai voti l'articolo 17. Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Art. 18.

« Contro le decisioni della Deputazione provinciale, l'amministrazione di ogni Opera pia potrà ricorrere al Re che provvederà, previo parere del Consiglio di Stato.

« Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del Prefetto contro le decisioni predette. »

(Approvato)

*Dell'ingerenza governativa
nell'amministrazione delle Opere pie.*

Art. 19.

« Sono approvati dal Ministro dell'Interno i bilanci e conti degli istituti quando una parte delle spese ordinarie dei medesimi è a carico dello Stato. »

(Approvato).

Art. 20.

« Il Ministro dell'interno invigila al regolare andamento delle amministrazioni delle Opere pie; ed ove occorra anche per mezzo di speciali delegati ne esamina le condizioni, e riconosce se vi sono osservate le leggi, gli statuti ed i regolamenti che le concernono.

« Invigila pure gli istituti indicati all'art. 3, per l'adempimento degli obblighi assunti, e per impedire ogni abuso della confidenza pubblica. »

(Approvato).

Art. 21.

« Quando un'Amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi agli statuti e regolamenti dell'opera affidatale, e non compia le obbligazioni che le sono imposte dalle leggi e dai regolamenti generali, o ricusi di provvedere nell'interesse dell'opera, potrà essere disciolta per Decreto reale, sentita la Deputazione provinciale, e previo parere del Consiglio di Stato.

« Col decreto di sospensione e di scioglimento sarà provveduto alla temporanea amministrazione, e quando ne sia il caso alla ricostituzione della medesima a termini dell'art. 4. »

(Approvato).

Art. 22.

« I Prefetti e Sotto-prefetti potranno in ogni tempo far procedere alla verificazione dello stato di cassa dei Tesorieri e Contabili delle Opere pie. »

(Approvato).

Art. 23.

« Quando venisse a mancare il fine di un'opera pia, o al suo fine più non corrispondessero gli statuti, l'Amministrazione o la Direzione dell'opera medesima, il fine potrà essere mutato, e gli statuti, le Amministrazioni e le Direzioni riformate, in modo però da allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori e colle norme determinate dal seguente articolo. »

(Approvato).

Art. 24.

« La dimanda per le riforme dovrà essere iniziata dai Consigli comunali o provinciali secondo che l'istituzione riguarda gli abitanti del Comune o della Provincia.

« Essa dovrà riunire la metà più uno dei voti {dei componenti il Consiglio.

« Il Prefetto accoglierà tutti i ricorsi degli interessati. La dimanda dei Consigli, insieme a tutti i ricorsi, e al voto della Deputazione provinciale, sarà portata al Consiglio di Stato.

« Sul parere favorevole del Consiglio, il Ministro dell'interno potrà sottoporre a Decreto reale le opportune modificazioni. »

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. L'articolo 24 al primo alinea così dispone: « Essa dovrà riunire la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio. »

Preso la cosa in questi soli termini, parrebbe che il numero dei voti dovrebbe essere quello di tutti i componenti il Consiglio all'epoca in cui si fa la domanda.

Egli è però evidente, ritenuta l'importanza della disposizione di cui nell'articolo 23 a cui il 24 si riferisce, che il pensiero di chi propone questo alinea è che il numero dei voti sia quello dell'intero Consiglio, e non del Consiglio che delibera.

Chi esamina colle regole normali del diritto questa disposizione verrà in questa conseguenza; ma non tutte le amministrazioni hanno i requisiti opportuni per fare simili giudizi; motivo per cui alle preghiere che ho già inoltrato al Ministro dell'interno aggiungerei questa, che, cioè, voglia favorire nel regolamento di dire esplicitamente che si tratta della maggioranza di uno più della metà dei membri componenti l'intero Consiglio, e non dei membri del Consiglio presenti all'adunanza deliberante, e ciò domando onde tutti gli amministratori non abbiano dubbio sulla maggioranza che è necessaria. Ed è tanto più importante evitare le controversie in questa materia, perchè quando si proponano modificazioni radicali alle Opere pie, può essere soggetto di gravi contestazioni, ed importa che non vi sia fra le contestazioni anche quella sul numero di coloro che debbono deliberare al riguardo.

Esprimendosi chiaramente la legge, si toglie ogni dubbio che possa per avventura sollevarsi.

Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno. Parmi che non possa sollevarsi il menomo dubbio che in queste disposizioni si voglia fare cenno del Consiglio intero, e non del Consiglio nel modo che può essere composto quando si tratta di deliberare; e ciò risulta sia dal fatto dell'essere inserita questa disposizione nell'articolo 24, sia dal modo col quale questo articolo venne approvato dalla Camera dei Deputati.

Risulta dal fatto stesso di trovarsi questa disposizione inserita nell'articolo 24, perchè se non si trattasse che del Consiglio che delibera, era perfettamente inutile; si sa che non vi ha disposizione alcuna del Consiglio comunale la quale sia valida salvo quando essa è presa a maggioranza di voti, perciò non si tratterebbe che di ripetere le disposizioni generali, e non si può supporre che si volesse inserire questa disposizione per ripetere quello che è generalmente disposto per tutte le deliberazioni dei Consigli comunali.

Lo prova poi il modo con cui fu approvato dalla Camera elettiva quest'articolo; nel primo progetto vi era la disposizione che vi dovessero essere presenti i tre quarti del Consiglio, appunto perchè trattandosi di deliberazione molto grave che veniva a portare con sé una modificazione alle disposizioni testamentarie, si è considerato che non bastava una deliberazione ordinaria, ma una che fosse accompagnata da cautele molto più gravi di quelle che si usano nelle deliberazioni d'amministrazione ordinaria.

Si voleva che fossero i tre quarti: si è discusso lungamente sulla difficoltà di riunirli ed appunto per la

difficoltà di riunire i tre quarti del Consiglio si è detto: ebbene, almeno vi sia la metà più uno, poichè quando vi è la metà più uno, è garanzia che la deliberazione sia presa realmente dal Consiglio comunale; ed è in seguito a ciò che si è adottata la disposizione della quale si tratta.

Quindi io credo, che non vi può essere dubbio che si tratti del Consiglio intero.

Perciò nel regolamento, appunto per rinuovere qualunque interpretazione meno esatta che talvolta i Consigli comunali potrebbero dare non conoscendo bene lo spirito della legge, non ho difficoltà di chiarire meglio questa disposizione coll' inserire nel regolamento che debba essere la metà più uno dell' intero Consiglio.

Senatore Alfieri. Io penso che all' articolo 24 dov' è detto: « la domanda per le riforme dovrà essere iniziata dai consigli comunali o provinciali ecc. » s'intenda per le riforme indicate dall' articolo precedente.

Ministro dell' Interno. Quest' articolo formava col 24 un solo articolo, e precisamente è forse per ciò che nella redazione non si è più pensato a quanto accenna l'onorevole Senatore Alfieri; ma evidentemente non vi può essere dubbio al riguardo per l' intelligenza della legge.

Presidente. Chi intende approvare l' articolo 24 si alzi.

(Approvato).

Art. 25.

« La costituzione di nuovi istituti di carità e beneficenza, aventi una speciale amministrazione, sarà fatta per Decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, ancorchè tale costituzione si faccia per mezzo di sottoscrizioni o di associazioni volontarie.

« Nel relativo Decreto reale possono essere in tutto od in parte dispensati dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla presente legge i fondatori degli istituti medesimi che ne ritengono personalmente l' amministrazione. »

Senatore Des Ambrois. Nella discussione negli uffici è sorto il dubbio, se la disposizione di quest' articolo si applichi anche ai privilegi già acquistati da fondatori per l' addietro; io credo, e credono con me i colleghi dell' ufficio centrale, che nel suo senso primitivo debba intendersi che questi privilegi sussistano, e che i fondatori non hanno nemmeno bisogno di una rinnovazione del Decreto reale che li concedeva; ma forse potrà esser utile una più ampia dichiarazione del signor Ministro.

Presidente del Consiglio. Se avesse la bontà di ripetere...

Senatore Des Ambrois. L' articolo 25 in fine dice che nel decreto che approva una nuova istituzione di Opere pie possono essere in tutto od in parte dispensati dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla pre-

sente legge i fondatori medesimi che ne ritengono personalmente l' amministrazione.

Parlando quest' articolo solamente del futuro, può nascere il dubbio, ed il dubbio è nato effettivamente nell' ufficio del Senato al quale ho l'onore di appartenere, se possano di eguale privilegio godere i fondatori i quali hanno ottenuto l' erezione di un' Opera pia sotto l' impero delle leggi anteriori.

Io credo che lo spirito di questa legge sia di rispettare tutti i privilegi esistenti, o che i fondatori antecedenti non debbano essere in deteriore condizione dei fondatori nuovi, e che questi fondatori antichi non abbiano nemmeno bisogno della rinnovazione del privilegio acquistato; ma dico desidererei uno schiarimento al riguardo.

Presidente del Consiglio. Non vi può esser dubbio che la legge riguarda i nuovi istituti, per conseguenza quelli che furono già eretti ed i privilegi che hanno potuto concedersi a fondatori loro rimangono perfettamente salvi, e non può la legge nuova pregiudicarli in qualunque modo siano stabiliti, salvo ci fosse una disposizione espressa; non v' essendo, egli è chiarissimo che i fondatori di tali istituti rimangono nelle stesse o medesime loro condizioni, e non hanno bisogno di ricorrere a nuovi decreti reali, e per nulla non possono essere pregiudicati.

Presidente. Metto ai voti l' articolo 25.

Chi l' approva sorga.

(Approvato)

Senatore Lauzi. Non siamo più in numero per fare la votazione a squittinio segreto, perciò sarebbe inutile il continuare.

Presidente. Non siamo più in numero.

PRESENTAZIONE
DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega Ministro dei lavori pubblici, il progetto di legge relativo alla costruzione di un ponte mobile ed un bacino di carenaggio nel porto di Livorno.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

L' ordine del giorno per domani sarà il seguente:

Al tocco: Riunione negli Uffici per l' esame dei progetti di legge presentati nella tornata d' oggi.

Alle due: In seduta pubblica pel seguito della discussione del progetto di legge relativo al governo delle Opere pie; e quindi per quella dei seguenti progetti:

1. Emissione di nuove monete di bronzo;
2. Tasse universitarie;
3. Strada nella valle Roia;
4. Servizio postale marittimo fra Ancona e l' Egitto.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).